SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2003. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

03A13103

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 novembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Macchi Anna Vittoria di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Macchi Anna Vittoria, nata a Somma Lombardo (Italia) il 19 maggio 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale peruviano di psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Psicologia» presso l'«Universidad Catolica del Perù» il 26 gennaio 1999;

Considerato che la richiedente è iscritta nel «Colegio de Psicologos del Consejo Directivo Regional de Lima» come attestato in data 9 maggio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Macchi Anna Vittoria, nata a Somma Lombardo (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 novembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A12935

DECRETO 16 novembre 2003.

Riconoscimento al sig. Bonafaccia Simone di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bonafaccia Simone, nato a Firenze il 19 novembre 1964, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich Anerkannter Sozialpadagoge», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale, in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diplom-Sozialpadagoge (Berufsakademie)» conseguito presso «Berufsakademie Heidenheim» della regione del Baden-Wurttemberg il 30 settembre 2001;

Considerato che l'istante è in possesso dell'«Urkunde» di «Staatlich Anerkannter Sozialpadagoge» rilasciato dalla «Berufsakademie Heidenheim» in data 30 novembre 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, sez. B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Bonafaccia Simone, nato il 19 novembre 1964, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 novembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A12936

DECRETO 16 novembre 2003.

Rettifica al decreto 30 aprile 2003, relativo al riconoscimento alla sig.ra Florea Olga Camelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 30 aprile 2003 con il quale si riconosceva il titolo di «Inginer in profilul Chimie» conseguito in Romania dalla sig.ra Florea Olga Camelia, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto, come da parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, espresso nella seduta della Conferenza dei servizi del 31 marzo 2003, è stato scritto nell'allegato *A*, che forma parte integrante del decreto stesso, la seguente frase «la prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana»;

Vista la nota del Consiglio nazionale di categoria del 6 ottobre 2003, in cui si richiedeva la rettifica del decreto del 30 aprile 2003 per quella parte di allegato relativa alla prova attitudinale;

Decreta:

Il decreto datato 30 aprile 2003, con il quale si riconosceva il titolo di «Inginer in profilul Chimie», conseguito in Romania da Florea Olga Camelia, cittadina italiana, nata a Bucarest (Romania) il 9 agosto 1969, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale, è modificato, nella parte relativa all'allegato *A*, nel modo seguente «la prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 30 ottobre 2003.

Roma, 16 novembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A12937

DECRETO 20 novembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Schlipper Renate di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Schlipper Renate nata a Bochum (Germania) il 13 marzo 1953, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di «Psychologin», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplom-Psychologin» nell'agosto 1976 presso l'Universitat Munchen (Germania);

Considerato che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale biennale, nel campo della psicologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48 - art. 3, comma 1, lettera *b)*;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 15 maggio 2003 e del 30 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico nel 1976, e che non ha documentato di aver frequentato corsi di aggiornamento nel settore o di aver maturato altra esperienza professionale, è necessario applicare una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure, a scelta della migrante, in un tirocinio;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Schlipper Renate, nata a Bochum (Germania) il 13 marzo 1953, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di quattro semestri.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale orale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) psicologia dinamica;

b) teoria e tecnica dei tests;

c) psicopatologia;

d) psicologia di comunità.

Roma, 20 novembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3, dovrà essere effettuato in una struttura pubblica, documentando almeno quattrocento ore effettivamente svolte. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità del responsabile della struttura pubblica. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A13021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2003.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno abbia validità annuale;

Visto la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)* della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di € 233 per mille litri di benzina e di € 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;

Visto il decreto del 19 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2003, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazioni n. 238 del 25 settembre 2003, e n. 267 del 23 ottobre 2003, divenute esecutive per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attività degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entità dei valori medi dei prezzi indicati nelle suddette deliberazioni relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)* della medesima legge;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2004;

Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, è opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in € 0,2330 al litro e in € 0,05 al litro per il gasolio e per il petrolio;

Ritenuto di confermare la misura del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, per quanto concerne gli oli combustibili;

Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione:

1) olio combustibile fluido:

a) superiore a 3° E, € 2,24 al q.le;

b) fino a 5° E, € 1,96 al q.le;

2) Olio semifluido e denso:

a) da 5° fino a 7° E, € 2,40 al q.le;

b) superiore a 7° E, € 2,24 al q.le;

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in € 0,2330 al litro per la benzina ed € 0,05 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004.

L'ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO *A*

Prezzi medi e misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, n.762, e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg):		
a) Fiat multigrado 15 W/40	€ 7,10	4
Fiat Selenia 10W/40	€ 10,60	4
Fiat HPX Sintetico	€ 7,50	4
Fiat Selenia TD	€ 8,50	4
b) Agip Sintesis	€ 8,50	4
Agip F1-Supermotoroil	€ 7,50	4
Agip HD	€ 7,00	4
Agip Sigma Turbo D	€ 8,50	4
Agip Super diesel	€ 7,50	4
c) Esso Ultron (Sint.)	€ 9,30	4
Esso Ultra	€ 6,00	4
Esso Special Diesel (Uniflo)	€ 5,50	4
Esso 2T	€ 4,70	4
d) Shell Helix Plus	€ 8,40	4
Shell Helix Standard	€ 5,90	4
Shell Helix Diesel Plus	€ 8,40	4
Shell Helix Ultra(sintetico)	€ 11,60	4
Shell Selenia Super	€ 7,80	4
Shell Selenia Diesel	€ 8,20	4

Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
1) TABACCHI			
1.1 nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€	1, 62	15
1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€	2, 20	15
1.3 esteri lavorati : comuni (a confezione)	€	4,27	4
1.4 esteri lavorati : fini (a confezione)	€	8,54	4
2) LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)			
2.1 Whishy, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	€	13,10	3
2.2 Whishy invecchiato fino a 12 anni, cognac invecchiato e brandy riserva	€	20, 90	3
2.3 Whishy invecchiato oltre 12 anni	€	30,74	3
2.4 Cognac invecchiato ultra	€	42,08	3
3) ARTICOLI SPORTIVI			
3.1 Sci da discesa	€	295,80	3
3.2 Sci da fondo	€	134,64	3
3.3 Attacchi	€	102,00	3
3.4 Scarponi	€	163,20	3
3.5 Bastoncini	€	21,42	3
3.6 Sacche portasci e Zaini professionali	€	81,60	3
3.7 Sacche portasci e Zaini sportivi	€	40,80	3
3.8 Sci da discesa – amatoriali	€	147,90	3
3.9 Scarpe da ginnastica-palestra tela	€	51,00	3
3.10 Marsupi	€	15,30	3
3.11 Sacchi a pelo	€	76,50	3

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
4) PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)		
4.1 Essenze- a oncia - 30 gr.	€ 130,00	4
4.2 Acque da colonia e lavande flacone da 80 a 120 gr.	€ 42,64	4
4.3 Smalti, rossetti e cipria	€ 13,52	4
4.4 Sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopo bagno	€ 21,84	4
4.5 Creme per la pelle,tubetti o vasetti	€ 24,96	4
4.6 Prodotti alcolici, dopobarba	€ 23,92	4
4.7 Saponi fini solidi	€ 12,48	4
4.8 Saponi per barba e shampoo	€ 14,56	4
4.9 Latte e tonici	€ 15,60	4
5) APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno)		
5.1 Macchine fotografiche professionali	€ 600,00	2
5.2Macchine fotografiche semiprofessionali	€ 400,00	2
5.3 Macchine fotografiche da dilettanti	€ 200,00	2
5.4 Dia- Proiettori	€ 150,00	2
5.5 Macchine fotografiche dilettanti economiche	€ 100,00	2
5.6 Videocamera compact lux	€ 1000,00	2
5.7 Videocamera compact standard	€ 500,00	2
5.8 Videoregistratori lux	€ 400,00	2
5.9 Flash	€ 150,00	2
5.10 Obiettivi,binocoli,cannocchiali lux	€ 250,00	2
5.11 Obiettivi,binocoli,cannocchiali standard	€ 125,00	2
5.12 Videoregistratore standard	€ 200,00	2

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
6) APPARECCHI RADIO E TELEVISORI (cadauno)		
6.1 Radio con MF standard	€ 50,00	2
6.2 Radio con MF e registratore-riproduttore standard	€ 100,00	2
6.3 Caricatori CD- cassette	€ 150,00	2
6.4 Autoradio con registratore-riproduttore standard	€ 100,00	2
6.5 Televisori in bianco e nero	€ 50,00	2
6.6 Televisori a colori fino a 15"	€ 155,00	2
6.7 Registratori	€ 50,00	2
6.8 Walkman e riproduttori	€ 40,00	2
6.9 Ricetrasmittenti standard	€ 180,00	2
6.10 Monitor	€ 170,00	2
6.11 Compo Hi-Fi	€ 250,00	2
6.12 Televisori a colori oltre 15"	€ 380,00	2
6.13 Videolettori- lettori CD - DVD	€ 150,00	2
6.14 Autoradio con registratore-riproduttore medio	€ 200,00	2
6.15 Walkmann + radio	€ 60,00	2
6.16 CD portatile	€ 105,00	2
6.17 Radio MF Lux	€ 100,00	2
6.18 Radio MF con Reg.Riproduttore Lux	€ 170,00	2
6.19 Autoradio con Reg.Riproduttore Lux	€ 400,00	2
6.20 Ricetrasmittenti Lux	€ 360,00	2
6.21 TV tascabile LCD	€ 170,00	2
6.22 Telefoni portatili lux	€ 130,00	2
6.23 Registratori digitali	€ **200,00**	**2**
6.24 Telefoni portatili standard	€ 60,00	2
6.25 Radio MF con registratore – riproduttore medio	€ 60,00	2

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
7) PELLICCERIA		
7.1 Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino(conf.lungo)	€ 7.750,00	15
7.2 Pellicce zibellino,cincillà ed ermellino (conf.corto)	€ 6.710,00	15
7.3 Pellicce di lontra e lince (conf.lungo)	€ 3.620,00	15
7.4 Pellicce di lontra e lince (conf.corto)	€ 2.580,00	15
7.5 Pellicce di visone (conf.lungo)	€ 2.070,00	15
7.6 Pellicce di visone (conf.corto)	€ 1.550,00	15
7.7 Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf.lungo)	€ 770,00	10
7.8 Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf.corto)	€ 520,00	10
7.9 Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf.lungo)	€ 520,00	10
7.10 Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf.corto)	€ 410,00	10
7.11 Cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	€ 460,00	5
7.12 Giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	€ 340,00	5
7.13 Pelli da pelliccia al Kg.	€ 340,00	5
7.14 Pellicce sintetiche (conf. lungo)	€ 360,00	5
7.15 Pellicce sintetiche (conf. corto)	**€ 260,00**	5
7.16 Interni di pelliccia	€ 260,00	5

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
8) PELLETTERIA (cadauno)		
8. 1 Valigie e borsoni in tessuto	€ 112,20	5
8. 2 Valigie e borsoni in pelle	€ 214,20	5
8.3 Borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo serpente e lucertola	€ 418,20	5
8. 4 Borse alta moda firmate in pelle	€ 173,40	5
8. 5 Borse in renna, antilopi,daino, cinghiale ed altre pelli pregiate	€ 132,60	5
8. 6 Borse in pelli non pregiate	€ 102,00	5
8. 7 Borse in tessuto	€ 61,20	5
8. 8 Borse in tessuto plastificato firmate	€ 153,00	5
8. 9 Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	€ 81,60	5
8.10 Cinture e borsellini in pelle tessuto o altre fibre	€ 61,20	5
8.11 Guanti in pelle	€ 51,00	5
8.12 Guanti in altre fibre	€ 30,60	5
8.13 Cappelli in pelle	€ 40,80	5
8.14 Calzature in pelli o cuoio	€ 122,40	5
8.15 Valigie e borsoni in altri materiali	€ 173,40	5
8.16 Calzature in tessuto	€ 71,40	5
8.17 Beauty-case-valigette 24h	€ 112,20	5
8.18 Borse in altri materiali	€ 102,00	5

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
9) TESSUTI (a metro lineare)		
9. 1 Tessuto in lana	€ 19,00	5
9. 2 Tessuto in cotone	€ 18,00	5
9. 3 Tessuto in lino	€ 22,00	5
9. 4 Tessuto in seta	€ 24,00	5
9. 5 Tessuto sintetico	€ 23,00	5
10) ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)		
10. 1 Impermeabile per uomo	€ 320,00	3
10. 2 Completo invernale per uomo	€ 400,00	3
10. 3 Completo estivo per uomo	€ 370,00	3
10. 4 Cappotto e mantella per uomo	€ 420,00	3
10. 5 Cappotto e mantella per donna	€ 430,00	3
10. 6 Soprabito primaverile o impermeabile per donna	€ 320,00	3
10. 7 Abito completo per ragazzi	€ 120,00	3
10. 8 Cappotto invernale per ragazzi	€ 140,00	3
10. 9 Gonna di lana	€ 110,00	3
10.10 Gonna di cotone	€ 90,00	3
10.11 Pantaloni	€ 90,00	3
10.12 Camicie uomo	€ 65,00	3
10.13 Camicette donna	€ 70,00	3
10.14 Camicie ragazzo	€ 35,00	3
10.15 Camicette seta donna	€ 100,00	3
10.16 Giacche a vento unisex	€ 170,00	3
10.17 Completo lana donna	€ 350,00	3
10.18 Giacca / giubbotto in cotone	€ 220,00	3
10.19 Giacca / giubbotto in lana	€ 280,00	3

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
10.20 Cravatte, sciarpe	€ 45,00	3
10.21 Tute da sci	€ 260,00	3
10.22 Abito cotone donna	€ 160,00	3
10.23 Bluse cotone	€ 80,00	3
10.24 Giacca / giubbotto in altre fibre	€ 210,00	3
10.25 Tute sportive	€ 90,00	3
10.26 Pantaloni ragazzo	€ 45,00	3
10.27 Giacca /giubbotto ragazzo	€ 100,00	3
10.28 Giacconi lana	€ 310,00	3
10.29 Giacconi cotone	€ 260,00	3
10.30 Giacconi altre fibre	€ 250,00	3
10.31 Giubbotti/giacche in pelle	€ 360,00	3
10.32 Gonne in pelle	€ 150,00	3
10.33 Tutine-abitini cotone bambini	€ 40,00	3
11) MAGLIERIE E FILATI (a capo)		
11.1 Maglia, felpe, polo, e gilet di cotone	€ 66,30	3
11.2 Maglia, gilet di lana	€ 102,00	3
11.3 Maglia di lana per ragazzi	€ 56,10	3
11.4 Maglia in cotone per ragazzi	€ 40,80	3
11.5 Maglie in cachemire,cammello e alpaca	€ 285,60	3
11.6 Filati di lana (al Kg.)	€ 51,00	3
11.7 Berretti di lana	€ 20,40	3
11.8 Pantofole lana	€ 24,48	3
11.9 Cappelli cotone	€ 21,42	3
11.10 Cappelli lana	€ 40,80	3
11.11 Fasce paraorecchi	€ 12,24	3
11.12 Guanti lana	€ 20,40	3

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
12) BIANCHERIA (a capo)		
12. 1 Pigiami e camicie da notte	€ 56,10	3
12. 2 Magliette e canottiere	€ 20,40	3
12. 3 Slip	€ 12,24	3
12. 4 Reggiseni	€ 20,40	3
12. 5 Calze lana	€ 8,16	3
12. 6 Calzini uomo	€ 6,12	3
12. 7 Collant	€ 5,10	3
12. 8 Plaid-coperte lana	€ 71,40	3
12. 9 Vestaglie	€ 71,40	3
12.10 Piumoni	€ 357,00	3
12.11 Lenzuola	€ 30,60	3
12.12 Tovaglie	€ 40,80	3
12.13 Copripiumoni	€ 71,40	3
12.14 Asciugamani	€ 13,26	3
12.15 Federe	€ 8,16	3
12.16 Boxer	€ 16,32	3
12.17 Body	€ 30,60	3
12.18 Calzamaglia	€ 24,48	3
12.19Accappatoi	€ 66,30	3

03A12969

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 novembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Premarin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 22 settembre 2003 della ditta Wyeth Lederle S.p.a, rappresentante in Italia della Wyeth Medica Ireland, titolare della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Wyeth Medica Ireland, è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

PREMARIN - 62,5% crema tubo da 25 - A.I.C. n. 002792099.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12931

DECRETO 5 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lifurox».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 22 settembre 2003 dalla ditta Eli Lilly Italia S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

LIFUROX:

250 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 flaconcino 250 mg + 1 fiala da 1 ml - A.I.C. n. 031997012;

750 mg/3 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 flaconcino 750 mg + 1 fiala da 3 ml - A.I.C. n. 031997024.

Ditta: Eli Lilly Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12932

DECRETO 5 novembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Calciben».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 24 settembre 2003 della ditta F.I.R.M.A. S.p.a. titolare della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta F.I.R.M.A. S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

CALCIBEN:

5 fiale 50 ui + 5 siringhe - A.I.C. n. 028114041;

5 fiale 100 ui + 5 siringhe - A.I.C. n. 028114054;

spray 200 ui 1,6 ml - A.I.C n. 028114155.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12933

DECRETO 10 novembre 2003.

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visti i decreti con i quali questo Ministero ha autorizzato la ditta Bayer S.p.a. a porre in vendita i presidi medico-chirurgici: Baygon Meb F spray - reg. 9133, Baygon S FR - reg. 9885, Baygon spezial BP - reg. 9083, Baygon blu - reg. 12134, Baygon spray BP - reg. 9135, Baygon N spray - reg. 12133, Baygon Phoxim - reg. 8324 e Baygon - reg. 7106;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1997 - «Revisione presidi medico-chirurgici contenenti cloruro di metilene»;

Vista la nota n. D.F. 800.IX/89/1436 datata 1° agosto 2003 con la quale questa Amministrazione ha notificato alla ditta Bayer S.p.a. l'avvio di procedura di revoca dei suddetti presidi per la mancata ottemperanza agli adempimenti connessi alla revisione dei presidi medico-chirurgici contenenti cloruro di metilene previsti dal decreto ministeriale 27 giugno 1997;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei presidi medico-chirurgici in questione;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione dei presidi medico-chirurgici:

Baygon meb F spray - registrazione n. 9133;

Baygon S FR - registrazione n. 9885;

Baygon spezial BP - registrazione n. 9083;

Baygon blu - registrazione n. 12134;

Baygon spray BP - registrazione n. 9135;

Baygon spray - registrazione n. 12133;

Baygon phoxim - registrazione n. 8324;

Baygon - registrazione n. 7106.

Ditta Bayer S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12925

DECRETO 17 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desketo» e «Hivid».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 luglio 2003 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali «Desketo» della ditta Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a. e «Hivid» della ditta Roche S.p.a.;

Viste le comunicazioni con le quali le ditte Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a. e Roche S.p.a. hanno richiesto la revoca del provvedimento di sospensione delle suddette specialità medicinali in quanto registrate con procedura di mutuo riconoscimento;

Preso atto che nella banca dati del farmaco della scrivente direzione le suddette specialità medicinali risultavano erroneamente registrate con procedura nazionale e non di mutuo riconoscimento;

Considerato che le specialità medicinali registrate con procedura di mutuo riconoscimento non sono oggetto di sospensione per mancata commercializzazione;

Ritenuto, pertanto, necessario rettificare il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate:

DESKETO:

20 compresse 12,5 mg - A.I.C. n. 034041 018/M;

40 compresse 12,5 mg - A.I.C. n. 034041 020/M.

Ditta: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.

HIVID:

100 compresse film rivestite 0,375 mg - A.I.C. n. 028624 017/M.

Ditta: Roche S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 17 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12927

DECRETO 17 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cynt».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 16 ottobre 2003 dalla ditta Eli Lilly Italia S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplecitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CYNT:

28 compresse film-rivestite 0,2 mg - A.I.C. n. 034175 012;

28 compresse film-rivestite 0,3 mg - A.I.C. n. 034175 024;

28 compresse-film-rivestite 0,4 mg - A.I.C. n. 034175 036;

98 compresse film-rivestite 0,2 mg - A.I.C. n. 034175 048;

98 compresse film-rivestite 0,3 mg - A.I.C. n. 034175 051;

98 compresse film-rivestite 0,4 mg - A.I.C. n. 034175 063.

Ditta: Eli Lilly Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12928

DECRETO 17 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene Pht».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 9 ottobre 2003 dalla ditta PH&T S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TAMOXIFENE PHT: «20 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034108 035.

Ditta PH&T S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12929

DECRETO 19 novembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI MEDICINALI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che le specialità medicinali, indicate nella parte dispositiva del presente decreto, risultano autorizzate da questa Amministrazione all'immissione in commercio;

Viste le domande con le quali le ditte titolari delle autorizzazioni hanno chiesto la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
Montefarmaco OTC S.p.a.	Sedilene procto	Crema tubo 40 g	008453 045
Valeas S.p.a.	Monores	30 compresse 10 mcg	024217 010
		«Forte» flacone sciroppo 120 ml	024217 109
Biores Italia S.r.l.	Azur	«20 mg capsule rigide» 12 capsule	034375 016

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 19 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12926

DECRETO 19 novembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ranitidina Glaxo Allen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva del presente decreto, risulta autorizzata da questa Amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione del 25 settembre 2003 della ditta Glaxo Allen S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Glaxo Allen S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale RANITIDINA GLAXO ALLEN:

Confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C. n. 034452 108;

«150 mg compresse rivestite con film» 56 cpr - A.I.C. n. 034452 134;

«150 mg compresse rivestite con film» 84 cpr - A.I.C. n. 034452 146;

«300 mg compresse rivestite con film» 10 cpr - A.I.C. n. 034452 122;

«300 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C. n. 034452 110;

«300 mg compresse rivestite con film» 28 cpr - A.I.C. n. 034452 159;

«300 mg compresse rivestite con film» 44 cpr - A.I.C. n. 034452 161;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 ottobre 2003.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 3/02 del 10 maggio 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 21 ottobre 2003 della camera del lavoro territoriale (CGIL) di Ascoli Piceno con la quale si segnala in sostituzione del sig. Maurizio Di Cosmo, dimissionario in data 16 ottobre 2003, già componente del suddetto comitato in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, il sig. Giuseppe Santarelli;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Santarelli, nato a Fermo il 29 luglio 1971, è nominato rappresentante dei lavoratori dipendenti del comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Maurizio Di Cosmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 21 ottobre 2003

Il dirigente: RICCI

03A12271

DECRETO 7 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa edilizia «Elena a r.l.» in liquidazione, in Settimo Torinese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal Registro prefettizio e dallo Schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui all'art. 8, quarto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 2000, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del suddetto provvedimento;

Vista la nota n. 902/PLB del 18 settembre 2003, con la quale la Legacoop ha segnalato che la società cooperativa edilizia «Elena a r.l.» in liquidazione ha omesso di pagare il contributo di revisione dovuto per il biennio 2001-2002;

Considerato che la predetta società cooperativa non ha ottemperato alla diffida n. 7570 del 24 settembre 2003 a provvedere al suddetto pagamento;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Elena a r.l.» in liquidazione, con sede in Settimo Torinese (Torino), Via Torino n. 82, costituita per rogito del notaio dr. Mario Sicignano in data 15 aprile 1978, repertorio n. 6182, iscritta al n. 1454/78 del registro società del Tribunale di Torino, Busc n. 3585, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, con conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Torino è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Torino, 7 novembre 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A12716

DECRETO 10 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Rosa dei venti», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa a r.l. «La Rosa dei venti», con sede in Taranto costituita per rogito notaio Francesco Pizzuti in data 13 luglio 2000, repertorio 23542, registro imprese n. 27218/2000 c/o Camera di commercio di Taranto - codice fiscale n. 02327900730.

Taranto, 10 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A12712

DECRETO 10 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Il Galeone - sociale», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa a r.l. «Il Galeone - sociale», con sede in Taranto costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 23 marzo 1995, repertorio 56105, registro imprese n. 13131 c/o Camera di commercio di Taranto - codice fiscale n. 02046130734.

Taranto, 10 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A12713

DECRETO 10 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Orsa maggiore», in Fragagnano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa a r.l. «Orsa maggiore», con sede in Fragagnano costituita per rogito notaio Salvatore De Stefano in data 15 maggio 1990, repertorio n. 139965, registro imprese n. 10618 c/o Camera di commercio di Taranto - codice fiscale n. 01824520736.

Taranto, 10 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A12714

DECRETO 10 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia villaggio verde», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa a r.l. «Edilizia villaggio verde», con sede in Taranto costituita per rogito notaio Giovanni Santarcangelo in data 16 giugno 1986, repertorio 15435, registro imprese n. 8221 c/o Camera di commercio di Taranto - codice fiscale n. 90013060737.

Taranto, 10 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A12715

DECRETO 11 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Acisos III», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003, che esonera le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere, nel caso in cui il liquidatore si sia dimesso o deceduto e nel caso in cui il liquidatore non abbia portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 15 maggio 1993 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore dott. Antonio Nicolò;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Viste le note n. 25882 del 3 settembre 2003 e n. 26603 dell'11 settembre 2003 con le quali si avvisano il commissario liquidatore e il presidente del collegio sindacale dell'avvio dell'istruttoria di sostituzione;

Preso atto dell'inerzia perpetrata dal liquidatore;

Decreta

che il dott. Fabio Mulonia, nato a Reggio Calabria il 21 maggio 1962 ed ivi residente in via Cardinale Portanova dir. Rausei n. 39, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Acisos III», con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio Francesco Putortì in data 9 marzo 1983, repertorio n. 85489, registro società n. 51/83, tribunale di Reggio Calabria, in sostituzione del dott. Antonio Nicolò.

Reggio Calabria, 11 novembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A12652

DECRETO 11 novembre 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 2975 del 20 novembre 2002 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota n. 137/2003 del 7 novembre 2003 con la quale la CNA di Salerno chiede la sostituzione del sig. Barretta Carmine, dimissionario, componente supplente della predetta commissione, con il sig. Pacifico Vincenzo, nato il 27 ottobre 1931;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il sig. Pacifico Vincenzo è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in sostituzione del sig. Barretta Carmine, dimissionario, ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 11 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12653

DECRETO 11 novembre 2003.

Scioglimento di nove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della m.o.) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione nel 1° ottobre 2003;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1. Soc. coop.va «Stella alpina», con sede in Farindola (Pescara), costituita per rogito Acerbo Angelo in data 26 aprile 1965 - repertorio n. 7846/5160 - registro società n. 1258 tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 234/93400;

2. Soc. coop.va «Nuova agricoltura», con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito Pastore Andrea in data 16 marzo 1984 - repertorio 13334 - registro società n. 6503 tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 1027/203649;

3. Soc. coop.va «Consorzio vestino cooperative di abitazione (Convea) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito notaio Marra Egidio in data 30 agosto 1984 - repertorio n. 5717 - registro società n. 6783 tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 1047/206593;

4. Soc. coop.va «Cosmag sud», con sede in Elice (Pescara), costituita per rogito notaio Gioffrè Nicola in data 18 dicembre 1985 - repertorio n. 18259 - registro società n. 8113 rribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 1121/216744;

5. Soc. coop.va «Gea - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spoltore (Pescara), costituita per rogito notaio Rozzi Pasquale in data 15 aprile 1998 - repertorio n. 157601 - registro imprese n. 13245/1998 C.C.I.A.A. di Pescara - B.U.S.C. n. 1519/288948;

6) Soc. coop.va «Lune di latta - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio Rozzi Pasquale in data 17 maggio 2000 - repertorio n 172304 - registro imprese n. 01584480683 C.C.I.A.A. di Pescara - B.U.S.C. n. 1642/303980;

7. Soc. coop.va «Arti e mestieri piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Loreto Aprutino (Pescara), costituita per rogito notaio Buta Grazia in data 21 giugno 2001 - repertorio n. 1917 - Registro imprese n. 701622260683 C.C.I.A.A. di Pescara - B.U.S.C. n. 1645/303983;

8. Soc. coop.va «G.I.A.D.A.», con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito notaio Amicarelli Erminia in data 4 marzo 1989 - repertorio n. 25047 - registro società n. 10789 tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 1649/306518;

9. Soc. coop.va «Natura ed ambiente - società cooperativa a r.l.», con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito notaio Marra Egidio in data 24 maggio 1988 - repertorio n. 20570 - registro società n. 10206 tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 1662/308273.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 11 novembre 2003

Il direttore provinciale: PAOLETTI

03A12717

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza dei lavoratori, della Commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 23 datato 20 dicembre 1995 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di La Spezia;

Visto il proprio decreto n. 4 datato 29 febbraio 1996 relativo alla nomina del sig. Marco Scontrini a membro supplente nella predetta commissione;

Vista la nota datata della CISL di La Spezia prot. n. 1512-Org. datata 5 novembre 2003 con la quale richiede la nomina del sig. Salvatore Ristagno a membro supplente in sostituzione del sig. Marco Scontrini, dimissionario;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

Il sig. Salvatore Ristagno è nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori, della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di La Spezia, in sostituzione del sig. Marco Scontrini.

Il presidente della commissione, direttore dell'I.N.P.S. di La Spezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 novembre 2003

Il direttore regionale: VETTORI

03A12650

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Ausonia cooperativa edile a r.l.» in liquidazione, in Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 21888 del 5 agosto 2003;

Preso atto della dichiarata indisponibilità all'assunzione della carica di liquidatore da parte del dott. Aimo Fiorenzo comunicata a questa direzione provinciale del lavoro in data 10 ottobre 2003, prot. n. 28003;

Rilevato che il difetto dell'accettazione dell'incarico comporta il mancato perfezionamento della nomina a liquidatore sin dall'emanazione del decreto citato;

Revoca con effetto retroattivo con ogni consequenziale effetto di legge il decreto n. 21888 del 5 agosto 2003 e, contestualmente;

Decreta:

Il liquidatore della società cooperativa «Ausonia cooperativa edile a r.l.» in liquidazione, con sede in Savona, via Degli Incisa n. 2-1, registro imprese n. 3880, partita I.V.A. 00345580096, dott. Andrea Ottonello, è sostituito con dott. Auxilia Silvio, nato a Savona il 24 giugno 1965, con studio in Savona, via Vegerio n. 6/7. Le spese della procedura liquidatoria ed il compenso per il liquidatore nominato sono a totale carico del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi.

L'odierno decreto sarà notificato alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle polutiche sociali, al nuovo liquidatore ordinario, al dott. Auxilia Silvio, alla locale camera di commercio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'emanato decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale per i diretti interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica, e, per chiunque vi abbia interesse, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Savona, 13 novembre 2003

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

03A12651

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Vibo Valentia, in rappresentanza della CISAL.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla costituzione e funzionamento in ogni provincia di un comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 244 del 27 marzo 1996, istitutivo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della nuova provincia di Vibo Valentia;

Visto il proprio decreto n. 16 del 5 ottobre 2000, concernente la ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia;

Vista la nota del 12 novembre 2003 della CISAL di Vibo Valentia, con la quale si chiede la sostituzione del sig. Cavallaro Nicola Maria nominato in seno al consiglio di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S., con il sig. Sarlo Giuseppe in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Il dott. Sarlo Giuseppe, nato a Messina il 12 novembre 1946 e residente a Vibo Valentia alla via Largo Antico Collegio, viene nominato componente del comitato provinciale INPS di Vibo Valentia, in rappresentanza della CISAL ed in sostituzione del sig. Cavallaro Nicola Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'I.N.P.S. di Vibo Valentia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Vibo Valentia, 13 novembre 2003

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

03A12759

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2003.

Iscrizione di varietà di girasole (765C) nel registro nazionale di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, del registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbli-

che e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	Denominazione	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
007692	765C	HT	Triumph Seed Co. Inc. - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A13064

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Monte veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 24 giugno 2002, protocollo n. 63159,;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monte veronese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte veronese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12263

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12264

DECRETO 27 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fontina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61438;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12265

DECRETO 27 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino all'11 novembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessità di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;

Considerata la necesità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.», con sede in Todi (Perugia), frazione Pantalla n. 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12266

DECRETO 3 novembre 2003.

Concessione di un periodo di adeguamento alle imprese di panificazione utilizzanti nei loro prodotti il riferimento al nome geografico «Altamura» senza rivendicare la corrispondente denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il decreto 8 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001, con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Pane di Altamura», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, a decorrere dalla data di emanazione del predetto decreto;

Visto il regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 181 del 19 luglio 2003, con il quale la denominazione «Pane di Altamura», riferita ai prodotti della panetteria, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), previsto dall'art. 6, paragrafo 3 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il provvedimento 12 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2003, con il quale si fornisce pubblica evidenza dell'avvenuta registrazione comunitaria della D.O.P. «Pane di Altamura» e della corrispondente disciplina di produzione approvata in ambito Unione europea;

Vista l'istanza dell'Associazione italiana industrie prodotti alimentari - A.I.I.P.A., intesa ad ottenere per i propri associati l'applicazione dell'art. 5, paragrafo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del richiamato regolamento (CE) n. 535/97;

Viste le istanze presentate dalle singole imprese di panificazioni individuate all'art. 3 del presente decreto con le quali le stesse dichiarano di aver legalmente commercializzato i prodotti di panificazione utilizzando la denominazione «Pane di Altamura», o altre contenenti il predetto riferimento geografico, in modo continuativo per almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'art. 6 del regolamento (CEE)

n. 2081/92 del citato regolamento di registrazione (CE) n. 1291/2003 e chiedono la concessione del periodo di adeguamento previsto dall'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato, in precedenza richiamato;

Considerato che a seguito dell'emanazione del provvedimento di concessione della protezione transitoria alla denominazione «Pane di Altamura», in precedenza richiamato, le imprese di panificazione interessate a rivendicarla, avrebbero dovuto assoggettarsi alle attività di controllo svolte dall'organismo di certificazione autorizzato sostenendone i relativi costi, non gravanti al contrario sulle imprese di panificazione che pur utilizzando per le rispettive produzioni il nome geografico «Altamura» non sottostavano al vincolo dell'osservanza del disciplinare di produzione, prescritta con il citato decreto di concessione della protezione transitoria;

Considerato che l'esistenza sui mercati nazionale ed estero di prodotti recanti il riferimento al medesimo nome geografico «Altamura» riservato, a seguito dell'iscrizione nel citato registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dal regolamento (CEE) n. 2081/92 alla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» provoca incertezza nei consumatori e un potenziale danno ai produttori della D.O.P. «Pane di Altamura» la cui diffusione può essere ostacolata dalla presenza di prodotti, recanti indicazioni simili, i cui costi di produzione non comprendono quelli sostenuti per le corrispondenti attività di controllo in precedenza indicate;

Ritenuto di dover contemperare le esigenze dei produttori della DOP con quelle delle imprese individuate all'art. 3, accogliendo le istanze delle imprese predette mediante la concessione del periodo di adeguamento, previsto dalla regolamentazione comunitaria in precedenza citata fissandone il termine alla data del 31 dicembre 2004, oltre la quale il nome geografico «Altamura» è riservato al prodotto di panetteria ottenuto nel rispetto del disciplinare di produzione, approvato con il regolamento di registrazione (CE) n. 1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

È concesso il periodo di adeguamento previsto dall'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 17 marzo 1997 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997, concernente la produzione e la commercializzazione di prodotti di panetteria recanti il riferimento al nome geografico «Altamura».

Art. 2.

Il periodo di adeguamento decorre dalla data di emanazione del decreto con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Pane di Altamura», successivamente registrata quale denominazione di origine protetta, ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, con regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L. 181 del 19 luglio 2003, e ha termine il 31 dicembre 2004.

Art. 3.

È consentito, fino alla data del 31 dicembre 2004 alle sottoelencate ditte, richiedenti il periodo di adeguamento di cui agli articoli precedenti, l'immissione al consumo di prodotti di panetteria recanti il riferimento al nome geografico «Altamura»:

Del Carlo Group S.p.a., con sede in via Romana Est n. 8/4 - 55011 Altopascio (Lucca);

Interpan S.p.a., con sede in via del Commercio, 22 - 05100 Terni;

Italpan S.p.a., con sede in via Tortona, 34 - 27029 Vigevano (Pavia);

Panem Italia S.p.a. (ex GranMilano S.p.a.), con sede in via Pavia, 9 - 20053 Muggiò (Milano);

Panetterie Italiane S.r.l. (ex Corticella Panifici S.r.l.), con sede in via Ropa, 4 - 40012 Calderara di Reno (Bologna);

Panificio Moderno S.p.a., con sede in via L. Da Vinci, 7 - 50050 Montaione (Firenze).

Art. 4.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali verificare il corretto uso, da parte delle sopra indicate ditte, del riferimento al nome geografico «Altamura».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12440

DECRETO 6 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ricotta Romana» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTRI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «*Caseus Romae*», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», con sede in Roma, via Raffaele Piria n. 6, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Ricotta Romana», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 63246 del 18 giugno 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «*Caseus Romae*», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Ricotta Romana», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «*Caseus Romae*», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Ricotta Romana», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 63246 del 18 giugno, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Ricotta Romana».

Art. 2.

La denominazione «Ricotta Romana» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Ricotta Romana», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA
«RICOTTA ROMANA»
D.O.P.

Art. 1.

Denominazione e sua tutela

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ricotta Romana» è riservata esclusivamente a quel prodotto caseario, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Ricotta Romana» presenta le seguenti caratteristiche:

prodotto: fresco;

pasta: bianca, a struttura grumosa;

sapore: dolciastro di latte;

pezzatura: fino a 2 kg;

contenuto lipidico: da 17 al 29% sulla materia secca.

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

Il siero deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della regione Lazio.

Le operazioni di lavorazione-trasformazione e di condizionamento dello stesso in «Ricotta Romana» devono avvenire nel solo territorio della regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata al fine di garantire la tracciabilità ed assicurare i controlli.

Art. 4.

Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica di cui all'art. 3

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

1. *Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:*

M.P. Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana. Il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa/sacrificale; alimentare come bevanda; trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati e l'utilizzo del siero residuo per ottenere la ricotta;

Galeno al cap. XVII del libro degli alimenti «*Della natura et vertu di cibi*» (1572), precisa «ciò che presso Galeno ed i Greci era detto oxygala è ciò che noi, ora chiamiamo ricotta»;

Mario Vizzardi, nel suo libro «Formaggi italiani», sostiene che la ricotta sia originaria della agro romano e la sua diffusione si deve a S. Francesco d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una località laziale per la realizzazione di un presepio, insegnò ai pastori l'arte di produrre la ricotta;

Columella, nel VII capitolo del «De re rustica», descrive le tecniche casearie della ricotta;

Ercole Metalli, in «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, parlando dei pecorari riporta «... Pongono poi nuovamente la caldaia al fuoco per estrarne la ricotta, ... La ricotta, insieme a poco pane, rappresenta il loro esclusivo alimento, ...»;

Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive le tecniche di produzione della ricotta romana;

Tomasetti nel suo libro «La campagna romana», anno 1910, riporta quanto segue «Quanto allo stato del pecoraio ... la sua paga è, tra generi e denaro, di una lira e cinquanta centesimo al giorno, oltre il pane, il sale, la ricotta e la polenta»;

R. Marracino, nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia» anno 1962, riferendosi al 1950, nel cap. XXII «la rinomata ricotta in salvietta romana altra non è che la prima affiorata, da un siero ricco di grasso, e che è la più pastosa, la più grassa, la più fiene e saporita».

2. *Riferimenti culturali:*

Nella mostra «Migrazione e lavoro» storia visiva della Campagna Romana del 1900, a cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo numerose fotografie raffiguranti pecorari che mangiano la ricotta contenuta nella fiscella.

Tomasetti nel suo libro «La Campagna romana» anno 1910, riporta quanto segue «Ad alcuni Santi sonosi attribuite protezione speciali, tuttora riconosciute dai campagnoli; a S. Martino, per esempio, quella delle bestie cornute e della ricotta ...;

Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza e monticazione, il vergaro all'arrivo della masseria in un luogo di sosta, offra in regalo un po' di «ricotta che durante il viaggio il vergaro facilmente dispensa»;

Dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita della ricotta;

Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive il pasto dei pastori «Acqua cotta - ... ai pastori veniva somministrato per pasto solo pane e ricotta. Il primo nel quantitativo di un chilo a persona, la seconda nella quantità di una cucchiarata colma ... Il caciaro aveva l'incarico di somministrare la ricotta»;

Romolo Trinchieri in «Vita dei pastori nella Campagna Romana», del 1953, ci descrive la capanna dei pastori: «C'è quindi una capanna principale che sovrasta per altezza e dimensione le altre, nella quale abitano i pastori senza famiglia, dove si fa la cucina collettiva e dove si lavora il formaggio e la ricotta».

3. *Riferimenti statistici:*

la presenza del prodotto sui mercati dell'intera regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977:

dalla Borsa merci della CCIIA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998.

4. *Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione.*

la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione del direttore, l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora; questo in parte veniva venduto tal quale ed in parte utilizzato per la produzione di ricotta romana, come si evince dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965;

la masseria Gasparri, dai cui libri contabili si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di ricotta romana nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70 centesimi al chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo, per un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg).

5. *Riferimenti folkloristici.*

Da circa 30 anni si svolge, nel comune di Barbarano Romano (Viterbo) la festa campestre dell'attozzata (Ricotta di Pecora).

Dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra Rassegna Ovina» con Sagra della pecora e dei suoi prodotti.

6. *Riferimenti gastronomici.*

La Ricotta Romana, oltre ad essere consumata come pietanza a sé, trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.

L'origine è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei produttori e confezionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Materia prima.

La materia prima della «Ricotta Romana» è costituita dal siero di latte intero di pecora delle razze più diffuse nell'area geografica di cui all'art. 3, quali: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci.

Il siero, componente liquida della coagulazione del latte, deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione dei formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore proveniente dal territorio di cui all'art. 3.

Il siero risulta essere «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle pecore da latte, costituita da foraggi di pascoli naturali, prati pascoli ed erbai caratteristici del territorio della regione Lazio. Il prodotto che ne deriva, la «Ricotta Romana» assume un caratteristico sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.

Il siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:

residuo secco magro: da 5,5 a 6,5 %;

proteine: da 1,0 a 2,0%;

grasso: da 1,4 a 2,4%;

lattosio: da 3,4 a 5,0%;

ceneri: da 0,4 a 0,8%.

Per la produzione della «Ricotta Romana» è consentita, nel corso del processo di riscaldamento del siero, a temperatura tra i 50-60°C, l'aggiunta di latte intero di pecora proveniente dalle razze sopra citate e dall'areale di cui all'art. 3, fino al 15% del volume totale del siero.

Nel periodo estivo, quando l'animale si trova nello stadio fisiologico di asciutta, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

L'alimentazione delle pecore da latte è costituita da pascoli, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. È ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

Metodo di produzione.

Il siero, senza aggiunta di correttori di acidità, viene riscaldato a 85-90°C e mantenuto in lieve agitazione. Il riscaldamento, che in genere avviene nelle stesse caldaie in cui si è prodotto il formaggio, favorisce la precipitazione e la coagulazione delle sieroproteine e quindi il loro affioramento sottoforma di piccoli fiocchi. Il loro consolidamento superficiale, in una fioritura bianca stratificata, avviene sospendendo, per circa 5 minuti, il riscaldamento. L'affioramento viene separato dalla scotta. Successivamente si procede con la raccolta della ricotta che viene posta in fuscelle forate, di forma troncoconica, per 8-24 ore per favorire ulteriormente lo spurgo della scotta. Il prodotto scolato viene fatto asciugare in locali freschi.

La ricotta che ne deriva presenta una struttura molto fine, un colore più marcato di quello vaccino ed un sapore delicato e dolciastro.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le condizioni di allevamento degli ovini e di trasformazione del formaggio, devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire al latte e al prodotto derivato le sue specifiche caratteristiche.

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

Fattori naturali.

L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:

rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);

temperatura media annuale variabile tra 13-16°C;

precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800-2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini.

Di sfruttare le condizioni migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, fonte alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l'omogeneità dei suoi caratteri.

Questo tipo di alimentazione, abbinato alle favorevoli condizioni ambientali di allevamento, caratterizza il prodotto, in modo tale da distinguere la ricotta romana dal resto delle ricotte.

Fattori umani.

È possibile evidenziare due momenti fondamentali per la caratterizzazione qualitativa del prodotto:

la rottura della cagliata, dettata dalle capacità operative dei casari, frutto dell'abilità e dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla D.O.P;

la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali, che soffrirebbe in pianura. Le pecore, risentendo positivamente di tali fattori, anche appena riscendono a valle, producono latte di ottima qualità, influenzando direttamente la qualità del formaggio ottenuto dallo stesso.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art. 3.

La «Ricotta Romana» viene confezionata in cestelli troncoconici di vimini, di plastica o di metallo di capacità massima di 2 kg. La facciata superiore del cestello viene ricoperta da un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:

avvolta con carta pergamena;

contenitori di plastica e/o sottovuoto.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del regolamento CEE n. 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Ricotta Romana» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione Origine Protetta (D.O.P.);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto è costituito — come da riproduzione riportata in allegato — da un perimetro quadrato formato da tre linee di colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente all'interno una testa di ovino stilizzata tra le due lettere «R» maiuscole e rispettivamente di colore giallo, quella di sinistra, rosso, quella di destra. Il perimetro del quadrato del logo, è interrotto: lateralmente dalla lettera «R» di color rosso ed in basso dalla sigla, in caratteri maiuscoli di colore rosso, «D.O.P.». La denominazione del prodotto è posta in basso all'interno del perimetro del quadrato ed è costituita dalle parole in caratteri maiuscoli «RICOTTA» di colore giallo e «ROMANA» di colore rosso.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Ricotta Romana» è intraducibile.

Art. 9.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Ricotta Romana» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

INDICE COLORIMETRICO:

COLORI UTILIZZATI	PANTONE CORRISPONDENTE	PERCENTUALI QUADRICROMIA			
		C	M	Y	N
ROSSO	1797CVC	0%	94%	94%	6%
VERDE	361CVC	76%	0%	91%	0%
GIALLO	116CVC	0%	15%	94%	0%

03A12846

DECRETO 17 novembre 2003.

Modifica della denominazione della varietà di mais Codiwan, iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003, con il quale è stata iscritta, tra l'altro, al registro nazionale la varietà di mais denominata Codiwan;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta con la quale è stata proposta la nuova denominazione;

Considerata la necessità di procedere alla modifica richiesta per uniformare la denominazione varietale a quella già accettata in Francia e nel Regno Unito per la medesima varietà;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais Codiwan è modificata come di seguito indicato:

Mais

Codice	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
008168	Codiwan	Hanni

Roma, 17 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A13065

DECRETO 21 novembre 2003.

Rettifica al decreto 19 aprile 2003 recante nomina di personale autorizzato all'esecuzione dei controlli dei prodotti sementieri sotto sorveglianza ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Visto in particolare l'art. 26-*bis* del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, aggiunto con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce i requisiti e le modalità per l'autorizzazione del personale addetto all'esecuzione dei controlli dei prodotti sementieri sotto sorveglianza ufficiale;

Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971) con sede in Milano, è stato delegato al controllo e alla certificazione ufficiale dei prodotti sementieri;

Visto il proprio decreto in data 19 aprile 2003 con il quale è stata disposta la nomina del personale dipendente da imprese sementiere all'esecuzione dei controlli di cui all'art. 26-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1073, n. 1065;

Vista la nota n. S/1588/PGB/ic, del 6 novembre 2003, con la quale l'Ente nazionale delle sementi elette comunica l'esatta denominazione della ditta sementiera da cui dipende il sig. Bocciarelli Giovanni;

Ritenuto di dover procedere alla conseguente rettifica;

Decreta:

Nel dispositivo del decreto 19 aprile 2003, n. Q/8200, quarta colonna, in corrispondenza di Bocciarelli Giovanni la ditta «Sementi elette Bologna S.r.l.» è sostituita con «Sem.El. Bo. S.r.l.».

Roma, 21 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A13066

DECRETO 21 novembre 2003.

Riammissione della varietà di frumento tenero *Padus* al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2003, con il quale è stata disposta, tra l'altro, la cancellazione dal registro nazionale della varietà di frumento tenero denominato *Padus*;

Vista la richiesta presentata dalla Geo Seeds S.r.l. - responsabile della conservazione in purezza della medesima varietà *Padus* - intesa a ottenere la reintegrazione della varietà in questione nel registro nazionale;

Considerata la fondatezza della richiesta della Geo Seeds S.r.l. in quanto la precedente cancellazione è stata disposta su richiesta della Verneuil Italia in quanto legale rappresentante della Verneuil Recherche - costitutore della varietà *Padus*;

Visto l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che dispone la cancellazione delle varietà dal registro nazionale su richiesta del responsabile della conservazione in purezza;

Ritenuto di accogliere la richiesta della Geo Seeds S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la varietà di frumento tenero denominata *Padus* è riammessa al registro nazionale con decorrenza dell'iscrizione a far data dal decreto ministeriale 13 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 12 novembre 1997.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A13067

DECRETO 27 novembre 2003.

Campagna di semina - Modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 12, che prevede per le sementi di mais e soia l'obbligo di iscrizione nel registro nazionale ovvero nel catalogo comune europeo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, ed in particolare le norme relative ai requisiti minimi di purezza varietale per le diverse specie;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, ed in particolare l'art. 5, punto 11, che prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali determini con proprio decreto le indicazioni da riportare sul cartellino del produttore apposto sugli imballaggi;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con il quale è stata recepita la direttiva (CE) del Parlamento europee e del Consiglio n. 2001/18 del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata degli OGM;

Considerata la necessità di garantire ai produttori informazioni complete sull'assenza di OGM nelle sementi di mais e soia acquistate;

Considerato che, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di etichettatura e di norme di purezza, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del citato decreto legislativo n. 212/2001, è necessario prevedere che nel cartellino del produttore di sementi apposto sugli imballaggi sia con chiarezza riportata l'indicazione in ordine all'assenza di OGM;

Considerato che, a causa dei tempi ristretti, per la campagna di semina 2004 non è possibile da parte degli operatori predisporre i cartellini con tale indicazione;

Ritenuto comunque necessario assicurare tale informazione, per la campagna di semina 2004, attraverso l'indicazione relativa all'assenza di OGM che può essere fornita anche attraverso una dichiarazione che accompagna ciascun lotto di sementi di mais e soia circolante sul territorio nazionale;

Considerata la necessità di attivare adeguati controlli finalizzati alla verifica della conformità alla normativa vigente delle sementi di mais e soia immesse in commercio con riferimento all'assenza di OGM;

Ritenuto che il programma di controllo è finalizzato all'accertamento dell'assenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea ed in quelle provenienti dai Paesi terzi in modo da evitare il rischio di ogni forma di contaminazione;

Ritenuto che il piano di controllo debba essere effettuato nelle fasi della produzione, della stoccaggio delle sementi provenienti dal Paesi dell'Unione europea e dai Paesi terzi e dell'introduzione nel territorio italiano attraverso i punti di entrata autorizzati;

Considerato che, per prassi comunitaria, per tutte le tipologie di controlli a sondaggio è fissato un limite del 5% di campionamento;

Visti i risultati del programma coordinato di controlli nella compagna 2003, messo a punto dall'Ispettorato centrale repressioni frodi ed effettuato su un campione del 10% del lotti di sementi circolanti in Italia;

Ritenuto necessario garantire maggiormente la commercializzazione di sementi con assenza di OGM, aumentando tale limite per il campionamento e la successiva analisi fino al 20% dei lotti di sementi di mais e soia circolanti sul territorio nazionale per essere destinati alle semine;

Considerato che, al fine di armonizzare le analisi per l'individuazione della presenza degli OGM nelle sementi campionate, il programma di controlli è effettuato sulla base della procedura definita dall'Ente nazionale sementi elette (ENSE);

Vista la nota del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del 24 novembre 2003, n. 1697, con la quale è stato richiesto all'ENSE la stesura del protocollo per le «procedure per l'esecuzione delle analisi» relativi alla presenza di sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia;

Vista la nota dell'ENSE del 26 novembre 2003, prot. n. S/1653/AZ/mv, con la quale l'Organo nazionale di certificazione delle sementi ha trasmesso la procedura di analisi da adottare per gli accertamenti relativi alla presenza di sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia;

Ritenuto che i lotti campionati non debbano essere messi in commercio prima dell'esito degli accertamenti analitici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali coordina e dà attuazione ad un programma annuale di controlli delle sementi di mais e soia finalizzato all'accertamento dell'assenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea ed in quelle provenienti dai Paesi terzi.

2. Il programma si realizza attraverso il campionamento fino al 20% del lotti di sementi di mais e soia destinati ad essere commercializzati.

Art. 2.

1. Il programma annuale di controllo è attuato entro il 15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo per quanto riguarda la soia dall'Ispettorato centrale repressioni frodi, dall'ENSE, dall'Agenzia delle dogane e dai servizi fitosanitari regionali. Per la campagna di semina 2004 l'attuazione del programma decorre dal 1° dicembre 2003.

2. Al fine di garantire il coordinamento nell'attuazione del programma, nel rispetto delle specifiche competenze gli organismi di cui al comma 1 assicureranno l'attività di controllo prioritariamente:

a) Ispettorato centrale repressioni frodi: nei depositi e magazzini di stoccaggio delle sementi provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi, e in coordinamento con l'Agenzia delle dogane, nei punti di entrata terrestri e portuali siti sul territorio nazionale;

b) ENSE: presso le ditte sementiere che selezionano meccanicamente lotti di produzione nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, sottoposti a riconfezionamento in Italia;

c) servizi fitosanitari regionali: nei punti di entrata terrestri e portuali siti sul territorio nazionale ai fini del rilascio del relativo nulla osta sementiero anche attraverso il coordinamento con l'Agenzia delle dogane.

Art. 3.

1. Al fine di armonizzare i sistemi di analisi per l'individuazione della presenza degli OGM nelle sementi campionate, l'analisi dei campioni è effettuato sulla base della procedura per l'esecuzione delle analisi, relativi alla presenza di sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia definito dall'ENSE ed allegato al presente decreto.

2. I lotti campionati possono essere movimentati ed immessi in commercio solo dopo la comunicazione da parte dell'organismo di controllo in ordine all'esito delle analisi.

3. In caso di richiesta da parte degli operatori interessati, l'analisi di seconda istanza è effettuata dal laboratorio dell'Istituto sperimentale per cerealicoltura - sezione operativa di Bergamo.

Art. 4.

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5, punto 11, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, relativo alle indicazioni, da riportare nel cartellino del produttore apposto sugli imballaggi, per la campagna di semina 2004 ciascun lotto o frazione di lotto di sementi di mais e soia circolante sul territorio nazionale e destinato alle semine deve essere accompagnato, in ogni fase della commercializzazione, da un'apposita dichiarazione rilasciata dalle ditte sementiere che attesti l'assenza di organismi geneticamente modificati.

2. I risultati delle analisi sono comunicati, ai fini di monitoraggio, al Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Roma, 27 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE

PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI

1. Macinazione del campione di analisi costituito da 3.000 semi.

2. Due estrazioni indipendenti di DNA per campione (ciascuna da 100 mg di farina).

3. Analisi di 3 repliche per ogni estrazione, utilizzando la metodologia PCR Real Time (Screening iniziale con promotore 35 S, seguito, se necessario, da saggio specifico appropriato).

4. Inserimento di tutti i campioni di controllo necessari per verificare l'affidabilità dei risultati (campioni standard per la costruzione della curva di quantificazione - Certified Reference Materials IRMM, controlli negativi, geni endogeni).

5. Espressione del risultato.

Il risultato dell'analisi viene espresso, per approssimazione alla prima cifra decimale, come media delle 6 repliche (3 per ogni estrazione) e viene ritenuto valido se il coefficente di variazione non supera il 30%. Nel caso in cui il coefficiente di variazione superi il 30% o i risultati fra le repliche siano discordanti, si procede ad una riestrazione di DNA dal campione. Qualora l'esito dell'analisi sia ancora incerto, è necessario analizzare un secondo campione di 3000 semi.

03A13019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 novembre 2003.

Aggiornamento dell'appendice C del decreto ministeriale 22 luglio 1991 recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi. (Decreto n. 1187).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'appendice C del succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

Il materiale elencato nella tabella allegata al presente decreto è inserito nell'appendice C del decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

ALLEGATO

Materiali	Angolo di riposo appross.	Fattore di stivaggio appross. m^3/t	Proprietà, osservazioni e prescrizioni particolari
Pneumatici tagliati in pezzatura grossolana		1,8	Dimensioni minime della pezzatura cm 15X20. Prescrizioni particolari per la nave: 1. Disponibilità di acqua - devono essere immediatamente disponibili adeguate quantità di acqua per fini antincendio utilizzando l'impianto idrico principale. In caso non si possa provvedere per mezzo delle pompe della nave, l'acqua deve essere erogata fino alla quantità necessaria per mezzo di pompe portatili. 2. Fonti di ignizione - gli impianti elettrici e i cavi installati nei locali del carico devono essere in buone condizioni ed accuratamente protetti contro cortocircuiti, scintille e danneggiamenti da urti. - non si devono eseguire saldature, lavori con fiamma, tagli o altre operazioni che comportino l'uso di fuoco, fiamme libere, scintille o archi elettrici, in vicinanza dello spazio per il carico, tranne i casi di emergenza. 3. Ventilazione - i locali del carico devono essere ventilati meccanicamente, con sistema di ventilazione che assicuri almeno 5 ricambi d'aria all'ora riferito allo spazio vuoto. Sulle aperture per l'immissione e lo scarico dell'aria di ventilazione devono essere sistemate adeguate reti di protezione; oppure, in alternativa, - deve essere prevista una efficace ventilazione naturale nei locali del carico. 4. Mezzi di protezione individuale - in aggiunta agli equipaggiamenti da vigile del fuoco prescritti devono esservi a bordo quattro corredi di indumenti protettivi completi resistenti all'attacco dei prodotti chimici. L'indumento protettivo deve coprire tutta la pelle in modo da proteggere qualsiasi parte del corpo. - devono esservi a bordo almeno due apparecchi autorespiratori in aggiunta a quelli prescritti . Devono esservi due cariche di ricambio idonee per l'uso con gli apparecchi autorespiratori per ciascun apparecchio autorespiratore richiesto. Le navi provviste di mezzi adeguatamente ubicati per la completa ricarica delle bombole d'aria senza contaminazione possono essere provviste di una sola carica di ricambio per ciascun apparecchio autorespiratore richiesto. 5. Coibentazione delle delimitazioni dei locali macchine Se la paratia tra lo spazio per il carico e il locale macchine non è isolata in classe A-60 deve essere realizzata una sistemazione equivalente, a soddisfazione dell'Ente tecnico. 6. Caricazione - l'unità dovrà essere caricata senza superare l'altezza massima del carico in stiva, indicata nella dichiarazione di rispondenza.

03A12889

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Legge n. 208/1998: Definanziamenti. (Deliberazione n. 30/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, ha autorizzato la spesa complessiva di 6.300,774 Meuro (12.200 miliardi di lire) per il periodo 1999-2004;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della suddetta legge, attribuendo, tra l'altro, 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire) alle Intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento, anche commissariate, e, nei limiti del 3%, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilità;

Vista la delibera 21 aprile 1999, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale tra le regioni meridionali i fondi della citata legge n. 208/1998, destinati ad opere di completamento, anche commissariate;

Vista la delibera 30 giugno 1999, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito l'importo complessivo di 44,895 Meuro (86,928 miliardi di lire), destinato al finanziamento del 50% del costo degli studi di fattibilità relativi alle regioni meridionali;

Vista la delibera 6 agosto 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito tra le regioni del Centro-Nord l'importo di 175,34 Meuro (pari a 339,5 miliardi di lire) per opere di completamento e studi di fattibilità;

Vista la delibera 1° febbraio 2001, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99/2001), recante disposizioni in materia di utilizzo di risorse derivanti, tra l'altro, dal definanziamento di opere poste a carico delle risorse per le aree depresse recate tra l'altro dalla legge n. 208/1998;

Vista la nota n. 606/1656/ES del 24 aprile 2003, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede il definanziamento dello studio di fattibilità denominato «S. Antimo (Napoli) - Studio ambientale per il corretto utilizzo della risorsa idrica in attuazione della legge Galli e del recepimento della normativa europea e riassetto del sistema di mobilità» (cod. 480), finanziato con la citata delibera n. 106/1999, in quanto le competenze in materia di gestione del servizio idrico integrato sono state trasferite al costituito Ente di ambito Napoli-Volturno - ATO 2;

Vista la nota n. 3178 del 29 aprile 2003, con la quale la regione Sicilia chiede il definanziamento dell'intervento «Completamento del restauro della chiesa della Concezione al Capo - Palermo» finanziata a valere sui fondi della legge n. 208/1998, in quanto tali lavori erano già stati finanziati attingendo esclusivamente a fondi regionali;

Vista la «Relazione sullo stato di attuazione delle opere di completamento al 31 dicembre 2002» ed il successivo aggiornamento al 30 aprile 2003, redatti dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze, dai quali risulta che l'intervento «Completamento del sistema di trasporto elettrico a trazione magnetica - Trieste (STREAM)», finanziato con la citata delibera CIPE n. 135/1999, non è realizzabile;

Ritenuto di definanziare l'intervento in questione, non essendo pervenute — in esito alla richiesta formulata dal servizio di segreteria di questo Comitato con nota n. 001986 in data 20 gennaio 2003 — comunicazioni circa il possibile utilizzo alternativo delle risorse derivanti dal sopra citato intervento;

Delibera:

1. *Studi di fattibilità.*

È definanziato lo studio di fattibilità, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato: «S. Antimo (Napoli) - Studio ambientale per il corretto utilizzo della risorsa idrica in attuazione della legge Galli e del recepimento della normativa europea e riassetto del sistema di mobilità» (cod. 480) del costo complessivo di 77.468,53 euro (150 milioni di lire), cofinanziato nella misura del 50% a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 208/1998.

Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili, pari a 38.734,26 euro (75 milioni di lire), sono attribuite all'intesa istituzionale di programma stipulata con la regione Campania per il successivo riutilizzo in quell'ambito, preferibilmente per studi di fattibilità relativi al medesimo settore.

2. *Opere di completamento.*

È definanziato l'intervento denominato «Completamento del restauro della chiesa della Concezione al Capo - Palermo» posto a carico della legge n. 208/1998, su proposta della regione Siciliana, per l'importo di 361.520 euro (pari a 700.000.000 di lire).

È definanziato l'intervento denominato «Completamento del sistema di trasporto elettrico a trazione magnetica (STREAM)» finanziato a carico dei fondi recati dalla legge n. 208/1998 per un importo di 4.869.672,10 euro (pari a 9.429.000.000 di lire).

Le risorse liberate sono attribuite alle intese istituzionali di programma stipulate con le rispettive regioni per essere riutilizzate secondo le norme dettate dalla citata delibera in materia di definanziamenti e economie.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 314

03A12972

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003.

Fondo sanitario nazionale 2002 - Ripartizione tra regioni della quota per farmaci di classe C, a favore di titolari di pensione diretta di guerra. (Deliberazione n. 70/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 19 luglio 2000, n. 203, che prevede che i medicinali classificati nella classe C vengono erogati, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia;

Vista la propria delibera del 31 gennaio 2003, n. 1, concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2002;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 settembre 2003;

Viste le note del 30 luglio 2003 e del 13 agosto 2003 con le quali il Ministero della salute propone di ripartire tra le regioni la somma di 9.037.995,73 euro (17,5 miliardi di lire) utilizzando, quale parametro di riferimento, il numero di pensioni dirette erogate in ciascuna regione, secondo le indicazioni fornite dall'annuario ISTAT;

Delibera:

A valere sul FSN 2002 - parte corrente - per l'erogazione di farmaci di classe C a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta, è ripartita tra le regioni la somma di 9.037.995,73 euro (17,5 miliardi di lire), come evidenziato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 29 settembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 315

ALLEGATO

Riparto FSN 2002 - quota per erogazione farmaci di classe C a favore dei titolari di pensione di guerra.

Regioni	Numero di titolari di pensioni di guerra	Finanziamento (importi in euro)
Piemonte	6.621	487.551,54
Valle d'Aosta	—	—
Lombardia	11.737	864.279,18
Bolzano	—	—
Trento	—	—
Veneto	9.821	723.190,41
Friuli-Venezia Giulia	—	—
Liguria	5.519	406.403,41
Emilia-Romagna	12.336	908.387,83
Toscana	10.679	786.371,08
Umbria	4.853	357.361,07
Marche	6.220	458.023,05
Lazio	20.010	1.473.479,29
Abruzzo	4.532	333.723,54
Molise	1.121	82.547,24
Campania	10.665	785.340,16
Puglia	5.252	386.742,29

Regioni	Numero di titolari di pensioni di guerra	Finanziamento (importi in euro)
Basilicata	1.062	78.202,65
Calabria	4.977	366,492,07
Sicilia	5.578	410.711,18
Sardegna	1.754	129.189,74
TOTALE . . .	122.737	9.037.995,73

03A12971

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Imperia - pubblico registro automobilistico e dell'ufficio assistenza bollo di Imperia, nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazioni:

l'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato - con nota n. 199/S del 27 ottobre 2003, la chiusura al pubblico il giorno 24 ottobre 2003 per sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

la Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. 497/2003 del 29 ottobre 2003 - ha confermato la citata chiusura al pubblico;

preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 10 novembre 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A12897

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Savona - pubblico registro automobilistico, nel giorno 3 novembre 2003, a seguito del piano di centralizzazione dei server dati predisposto dalla sede centrale di Roma.

Motivazioni:

l'ufficio provinciale A.C.I. di Savona ha comunicato - con nota n. 1265 del 29 ottobre 2003, la chiusura al pubblico il giorno 3 novembre 2003, a seguito del piano di centralizzazione dei server dati predisposto dalla sede centrale di Roma;

la Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. 496/2003 del 29 ottobre 2003 - ha confermato la citata chiusura al pubblico;

preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 10 novembre 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A12898

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - pubblico registro automobilistico - nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazioni:

l'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato - con nota n. 1341/pt del 22 ottobre 2003, la chiusura al pubblico il giorno 24 ottobre 2003 per sciopero del personale;

la Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. 495/2003 del 28 ottobre 2003 - ha confermato la citata chiusura al pubblico;

preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 10 novembre 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A12899

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino in data 24 ottobre 2003.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 24 ottobre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5331/26/03 del 3 novembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A12896

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Vercelli in data 24 ottobre 2003.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito della sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli non ha operato al pubblico nel giorno 24 ottobre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5288/26/03 del 28 ottobre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A12890

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Asti in data 24 ottobre 2003.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito della sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti non ha operato al pubblico nel giorno 24 ottobre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5224/26/03 del 28 ottobre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A12891

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Cuneo in data 24 ottobre 2003.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito della sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 24 ottobre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5356/26/03 del 3 novembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A12892

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Biella in data 24 ottobre 2003.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito della sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella non ha operato al pubblico nel giorno 24 ottobre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5373/26/03 del 3 novembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A12893

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Alessandria in data 24 ottobre 2003.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria non ha operato al pubblico nel giorno 24 ottobre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5290/26/03 del 28 ottobre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A12895

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e dei relativi sportelli di cassa e dei servizi di accettazione atti con procedure Pregeo, Docfa e volture dell'ufficio provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 179171 del 23 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Forlì, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali e dei relativi sportelli di cassa e dei servizi di accettazione atti con procedure Pregeo, Docfa e volture nei giorni 21 e 22 ottobre 2003;

Accertato che il mancato funzionamento nei giorni 21 e 22 ottobre 2003, è dipeso dalla necessità di riconfigurare le apparecchiature informatiche a seguito del trasferimento dei servizi di pubblicità immobiliare presso la sede unica dell'Ufficio provinciale di Forlì, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 1276 del 4 novembre 3 dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Forlì;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e dei relativi sportelli di cassa e dei servizi di accettazione atti con procedure Pregeo, Docfa e volture dell'ufficio provinciale di Forlì per le intere giornate del 21 e 22 ottobre 2003;

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A12938

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 novembre 2003.

Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa - Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro. Opere di 1° e 2° lotto - Linea di adduzione principale» - Approvazione progetto esecutivo. (Ordinanza n. 372).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 dell'15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, sono ricompresi i lavori di «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso-Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro» per l'importo di € 33.569.698,44;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa è stato individuato quale ente attuatore dell'intervento sopracitato;

Atteso che il suddetto intervento è altresì ricompreso nel programma di infrastrutture strategiche approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2001 (delibera n. 121/2001) ai sensi della legge n. 443/2001, art. 1, comma 1;

Atteso che con ordinanza n. 314 del 28 agosto 2002 è stato approvato il Progetto preliminare dell'intervento «Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro» per un importo complessivo di € 76.430.000,00 suddiviso in tre lotti, ed è stata affidata all'E.A.F. l'attuazione dei primi due lotti, del costo complessivo di € 61.430.000,00, relativi alle opere di collegamento prioritarie ed alle opere di completamento funzionale, nell'insieme indispensabili a garantire la piena funzionalità dell'interconnessione tra i due sistemi idrici interessati;

Atteso che la sopraccitata ordinanza n. 314/2002 ha previsto per la realizzazione dei primi due lotti, del costo sopra indicato di € 61.430.000,00 le seguenti modalità di finanziamento:

€ 33.569.698,44 fondi commissariali di cui all'ordinanza n. 255/2001;

€ 27.860.301,56 fondi regionali da individuarsi a cura della regione autonoma della Sardegna, a titolo di anticipazione nelle more dell'attribuzione delle corrispondenti risorse previste dalla legge n. 443/2002 (Legge Obiettivo), anche a valere sugli stanziamenti attribuiti con delibere CIPE n. 4/1999, n. 14/2000 e n. 138/2000 destinati ad opere infrastrutturali da ricomprendere nelle intese istituzionali di programma e non ancora programmati in sede di accordo di programma quadro;

Atteso che con ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, in relazione al disposto di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, che consente al presidente della regione autonoma della Sardegna, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, allo scopo di attuare gli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa, di avvalersi, anche in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni del CIPE, delle risorse finanziarie assegnate alla regione autonoma della Sardegna, ma non ancora impegnate, dalle deliberazioni del CIPE medesimo n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002, è stato disposto:

il vincolo di destinazione e di prelievo a valere sui fondi assegnati dalle sopracitate deliberazione CIPE dell'importo di € 27.860.301,56;

il riversamento dell'importo di € 27.860.301,56 nella contabilità speciale di Tesoreria n. 1690, intestata a «Presidente della regione - emergenza idrica».

Atteso che con ordinanza commissariale n. 346 del 20 marzo 2003, per fronteggiare i maggiori oneri connessi alla riduzione dei tempi di esecuzione dell'opera, ad integrazione del finanziamento di € 61.430.000,00 è stato disposto il vincolo dell'importo aggiuntivo di € 10.070.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna con deliberazioni CIPE 4/99, 14/2000 e 138/2000;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 11/03 in data 16 settembre 2003 il Ministero dell'economia ha provveduto all'impegno dell'intero importo di 188,700 milioni di euro di risorse programmate con le sopracitate ordinanze n. 337/03 e n. 346/03 ed al riversamento di una prima tranche del finanziamento dell'importo di € 90.000.000 sulla contabilità speciale di tesoreria;

Atteso che con ordinanza n. 347 del 20 marzo 2003 è stato approvato il progetto «definitivo» dell'intervento «Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro - opere di 1° e 2° lotto - Linea di adduzione principale» dell'importo complessivo di € 71.500.000,00;

Atteso che la suddetta ordinanza n. 347 del 20 marzo 2003 ha previsto, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento sia con riferimento alle procedure di gare che ai tempi di esecuzione dei lavori, quanto segue:

la riduzione dei tempi di affidamento mediante riduzione dei tempi concessi alle imprese per la presentazione delle offerte a ventidue giorni con richiesta a tutte le imprese partecipanti alla gara d'appalto di presentare, al momento dell'offerta, la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara stessa;

la riduzione dei tempi di progettazione esecutiva svolta dall'impresa aggiudicatrice da novanta giorni a sessanta giorni con l'attivazione di un monitoraggio continuo da parte dell'E.A.F. sull'attività di progettazione esecutiva svolta dall'impresa aggiudicatrice;

la riduzione dei tempi di esecuzione lavori dai previsti diciotto mesi a dodici mesi con la previsione di una maggiorazione dell'importo a base d'asta. Tale maggiorazione è valutata pari all'importo minimo previsto per il premio di accelerazione di cui all'art. 23 del capitolato generale d'appalto decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, ammonta a € 4.062.591,94;

l'ulteriore riduzione dei tempi di esecuzione da dodici mesi a otto mesi mediante la previsione di un premio di accelerazione definito sulla base dei criteri di cui all'art. 23 del capitolato generale. L'importo del premio per una consegna anticipata di centoventi giorni è stimato in € 3.250.070,00, pari a circa l'8% dell'importo originario di lavori;

Atteso che l'E.A.F. ha aggiudicato l'appalto all'impresa «Opere pubbliche S.p.a.» con contratto stipulato in data 24 giugno 2003 e registrato a Cagliari in data 8 luglio 2003 al n. 3630 con un ribasso d'asta del 32,06% per l'importo contrattuale netto di € 30.675.608,80;

Atteso che l'impresa «Opere pubbliche S.p.a.» ha redatto il progetto «esecutivo» dell'intervento «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro - opere di 1° e 2° lotto - Linea di adduzione principale»;

Atteso che l'E.A.F., come stabilito dall'ordinanza n. 347/03 ha svolto il monitoraggio dell'attività di progettazione esecutiva attraverso incontri con la società incaricata della progettazione;

Atteso che l'E.A.F. ha effettuato l'istruttoria sul progetto esecutivo presentato dall'impresa ed ha predisposto la relazione istruttoria a firma del Direttore del servizio progetti e del Direttore del servizio costruzioni dell'E.A.F e del Direttore dei lavori e progettista dell'E.A.F.;

Atteso che l'E.A.F. ha adottato il progetto esecutivo con determinazione del Direttore del servizio costruzioni dell'E.A.F. n. 99 del 29 ottobre 2003;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. 12049 del 29 ottobre 2003, ha trasmesso per l'approvazione il suddetto progetto esecutivo, avente il seguente quadro economico, unitamente alla determinazione di adozione del progetto ed alla monografia istruttoria:

A) LAVORI

A1) Opere di 1° e 2° lotto - lavori principali al netto del ribasso d'asta linea di adduzione principale (progetto esecutivo)

Voce		Importo
A1.1 Lavori	€	29.491.480,73
A1.2 Procedure espropriative	€	260.661,64
A1.3 Compensi a corpo per spese di progettazione esecutiva	€	707.691,60
A1.4 Compensi a corpo per oneri di capitolato	€	153.040,82
A1.5 Compenso per oneri della sicurezza	€	272.452,40
Totale lavori principali al netto del ribasso	€	30.885.327,19
A1.6 Premio di accelerazione art. 23 capitolato generale 145/2000 al netto del ribasso	€	2.208.097,56

A2) Opere di 1° lotto - di derivazione dal diversivo Rio Mogoro e interventi di adeguamento della centrale di sollevamento dal Fluminimannu di Pabillonis (progetto preliminare) (lavori di competenza del c.b. oristanese)

A2.1 Lavori: presa dal Rio Mogoro e condotta di collegamento	€	1.555.238,35
A2.2 Lavori: adeguamento della centrale di sollevamento dal Fluminimannu	€	98.000,00
A2.3 Compensi a corpo oneri capitolato e sicurezza	€	172.000,00
Totale lavori di competenza del c.b. oristanese A2)	€	1.825.238,35

A3) Opere di 1° e 2° lotto - interventi di adeguamento prese irrigue esistenti e dispensatori sull'adduttore principale e i diramatori Sanluri - Sardara (progetto preliminare) (lavori di competenza del c.b. della Sardegna meridionale)

A3.1 Lavori	€	566.864,90
A3.2 Compensi a corpo oneri capitolato e sicurezza	€	15.203,57
Totale lavori di competenza del c.b. Sardegna meridionale A3)	€	582.068,47
Totale complessivo lavori 1° e 2° lotto	€	35.500.731,57

B) Somme a disposizione

B1) Espropriazioni		
B1.1 Opere linea di adduzione principale (A1)	€	1.959.299,90
B2.2 Opere complementari(A2)-A3))	€	25.000,00
B2) Linee e allacci elettrici e telefonici lavori principali	€	1.088.000,00
B3) Oneri attraversamenti strade e ferrovie	€	110.000,00
B4) Oneri assistenza agli scavi soprintendenza archeologica	€	15.000,00
B5) Imprevisti progettazione ed esecuzione	€	2.703.787,78
B6) Spese generali (compreso il fondo di cui all'art. 18, L. 109/94 e successive modifiche)	€	4.614.788,65
B7) I.V.A. (20% di (A+B2+ B6))	€	8.240.704,04
Totale complessivo somme a disposizione	€	18.756.580,37
Importo complessivo lavori e somme a disposizione	€	54.257.311,94

Atteso che il progetto esecutivo ha introdotto alcune lavorazioni aggiuntive e opere migliorative, per l'importo di € 209.718,39 (0,68% dell'importo originario) ammissibili ai sensi dell'art. 25, comma 3, 2° periodo della legge n. 109/1994;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 17 giugno 2003, ha fatto presente che a seguito di incontri tecnici svolti con l'ENEL per l'individuazione delle modalità operative volte alla massima contrazione dei tempi di realizzazione delle linee elettriche per l'alimentazione delle centrali previste in progetto, la soluzione tecnica compatibile con i tempi di realizzazione dell'opera in argomento comporta un maggior onere rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo di circa € 376.000,00;

Atteso che con nota prot. n. 822/E.I. del 15 luglio 2003 l'E.A.F., è stata autorizzata all'accettazione del preventivo ENEL relativo alla suddetta soluzione, con la previsione di adeguamento della relativa spesa in sede di approvazione del progetto esecutivo;

Atteso che lo sviluppo progettuale a livello definitivo delle opere, ricomprese nel 1° e 2° lotto già finanziati, di derivazione dal Rio Mogoro e di adeguamento della centrale di sollevamento dal Flumimannu di Pabillonis è in fase conclusiva a cura del Consorzio di bonifica dell'Oristanese e che in sede di approvazione di tale progetto si renderà nccessario ridefinire il quadro economico complessivo;

Atteso che lo sviluppo progettuale a livello definitivo delle opere, ricomprese nel 1° e 2° lotto già finanziati, di adeguamento delle prese irrigue esistenti e dispensatori sull'adduttore principale e diramatori Sanluri-Sardara è in corso a cura del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale e che anche per l'approvazione di tale progetto occorrerà ridefinire il quadro economico complessivo;

Atteso che ai sensi dell'art. 3, comma 5 dell'ordinanza n. 347 del 20 marzo 2003 le economie realizzate in sede di aggiudicazione sull'importo previsto per i lavori a base d'asta sono decurtate dalla voce del relativo quadro economico e proporzionalmente dalla voce IVA sui lavori, per essere oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario governativo;

Atteso pertanto che le economie realizzate, per la parte eccedente la copertura degli oneri relativi alla realizzazione dei lavori integrativi sopra citati e delle maggiori somme a disposizione (ENEL, espropriazioni) vengono decurtate dal quadro economico dell'intervento per la loro riprogrammazione, da parte del Commissario governativo, con priorità per eventuali interventi di completamento funzionale dell'opera di interconnessione tra i Sistemi Tirso e Flumendosa;

Ritenuto conseguentemente di dover modificare il quadro economico nel seguente modo, evidenziando gli scostamenti rispetto al quadro economico del progetto definitivo approvato con ordinanza n. 347 del 20 marzo 2003;

A) LAVORI

A1) Opere di 1° e 2° lotto - Lavori principali - Linea di adduzione principale

	Progetto definitivo	Econ/magg.	Progetto esecutivo
A - Importo complessivo a base d'asta	€ 44.688.511,38		
B - Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 272.452 40		
C - Compenso a corpo per spese di progettazione esecutiva (non soggetto a ribasso)	€ 707.691,60		
A1.1 D - Importo a base d'asta soggetto a ribasso (A-(B+C)	€ 43.708.367,38		
E - Ribasso d'asta in misura del 32,06% di «D»		€ -14.012.902,58	
Lavorazioni migliorative		€ 209.718,39	
A1.2 Lavori principali	€ 43.708.367,38		€ 29.905.183,19
A1.3 Compensi a corpo per spese di progettazione esecutiva (non sogetti a ribasso	€ 707.691,60		€ 707.691,60
A1.4 Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 272.452,40		€ 272.452,40
Totale lavori principali	€ 44.688.511,38		€ 30.885.327,19
A2) Premio di accelerazione art. 23 Capitolato generale 145/2000 al netto del ribasso	€ 3.250.070,00	€ -1.041.972,44	€ 2.208.097,56

A3) Opere di 1° lotto - di derivazione dal diversivo Rio Mogoro e interventi di adeguamento della centrale di sollevamento dal Fluminimannu di Pabillonis (progetto preliminare) (lavori di competenza del c.b. oristanese)

	Progetto definitivo	Econ/magg.	Progetto esecutivo
A3.1 Lavori: presa dal Rio Mogoro e condotta di collegamento	€ 1.555.238,35		€ 1.555.238,35
A3.2 Lavori: Adeguamento della centrale di sollevamento dal Fluminimannu	€ 98.000,00		€ 98.000,00
A3.3 Compensi a corpo oneri di capitolato e sicurezza	€ 172.000,00		€ 172.000,00
Totale lavori di competenza del c.b. oristanese A3)	€ 1.825.238,35		€ 1.825.238,35

A4) Opere di 1° e 2° lotto - interventi di adeguamento prese irrigue esistenti e dispensatori sull'adduttore principale e i diramatori Sanluri - Sardara (progetto preliminare) (lavori di competenza del c.b. della Sardegna meridionale)

	Progetto definitivo	Econ/magg.	Progetto esecutivo
A4.1 Lavori	€ 566.864,90		€ 566.864,90
A4.2 Compensi a corpo oneri di capitolato e sicurezza	€ 15.203,57		€ 15.203,57
Totale lavori di competenza del c.b. Sardegna meridionale A4)	€ 582.068,47		€ 582.068,47
Totale complessivo lavori 1° e 2° lotto	€ 50.345.888,20		€ 35.500.731,57
B) Totale maggiorazioni/economie su lavori		€ -14.845.156,63	
C) Somme a disposizione			
C1) Espropriazioni			
C1.1 Opere linea di adduzione principale (A1)	€ 1.839.000,00	€ 120.299,90	€ 1.959.299,90
C1.2 Opere complementari A3) - A4)	€ 25.000,00		€ 25.000,00
C2) Linee e allacci elettrici e telefonici - Lavori principali	€ 712.000,00	€ 376.000,00	€ 1.088.000,00
C3) Oneri attraversamenti strade e ferrovie	€ 110.000,00		€ 110.000,00
C4) Oneri assistenza agli scavi soprintendenza archeologica	€ 15.000,00		€ 15.000,00
C5) Imprevisti progettazione ed esecuzione	€ 2.703.787,78		€ 2.703.787,78
C6) Spese generali (compreso il fondo di cui all'art. 18, L. 109/94 e successive modifiche)	€ 4.614.788,65		€ 4.614.788,65
C7) I.V.A.	€ 11.134.535,37	€ 2.893.831,33	€ 8.240.704,04
Totale complessivo somme a disposizione	€ 21.154.111,79		€ 18.756.580,37
Totale complessivo	€ 71.500.000,00	€ -17.242.688,06	€ 54.257.311,94

Atteso che trattandosi di progetto esecutivo sostanzialmente conforme in linea tecnica ed economica al progetto definitivo in riferimento al quale il C.T.A.R ha espresso parere favorevole con voto n. 826 del 4 dicembre 2002, si ritiene di dover approvare il progetto esecutivo sulla base della monografia istruttoria dell'E.A.F. e della determinazione di adozione del progetto del Direttore del servizio costruzioni dell'E.A.F. sopra citate;

Atteso che con atto di determinazione n. 232 del 3 ottobre 2002 è stato impegnato, sul bilancio della contabilità speciale n. 1690 l'importo di € 33.569.698,44 e disposto il versamento all'E.A.F. dell'importo complessivo di € 500.000,00;

Atteso che con atto di determinazione n. 250 del 3 maggio 2003 è stato disposto il versamento all'E.A.F. dell'importo complessivo di € 8.437.500,00;

Atteso che il CIPE, con deliberazione n. 60 del 25 luglio 2003, ha assegnato un contributo, in termini di volume di investimento dell'importo di 67,085 milioni di Euro, a valere sui fondi della legge n. 166/2002;

Atteso che il Commissario governativo, con ordinanza n. 353 del 20 giugno 2003, in riferimento all'intervento in argomento, ha disposto, a titolo di reintegro dell'ammontare del finanziamento commissariale provvisorio di € 71.500.000, prelevato dai fondi del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, costituenti volano di cassa per la realizzazione di opere emergenziali, il riversamento nella contabilità speciale intestata al Commissario governativo medesimo, del finanziamento che verrà disposto con deliberazione Cipe a valere sulle risorse di cui alla legge n. 166 del 1° agosto 2002, art. 13;

Atteso che, nelle more della definizione del previsto reintegro dei fondi, si rende necessario garantire all'E.A.F. l'anticipazione dei fondi per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Ordina:

1. Sulla base della determinazione di adozione del progetto esecutivo del Direttore del servizio costruzioni dell'E.A.F. e della monografia istruttoria del progetto medesimo a firma del Direttore del servizio progetti, del Direttore del servizio costruzioni e del Direttore dei lavori e progettista dell'E.A.F. di cui in premessa, è approvato il progetto esecutivo dei lavori «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro - opere di 1° e 2° lotto - Linea di adduzione principale» per un importo complessivo di € 54.257.311,94 così articolato:

A) LAVORI

A1) Opere di 1° e 2° lotto - lavori principali al netto del ribasso d'asta linea di adduzione principale (progetto esecutivo)

A1.1 Lavori	€	29.491.480,73
A1.2 Procedure espropriative	€	260.661,64
A1.3 Compensi a corpo per spese di progettazione esecutiva	€	707.691,60
A1.4 Compensi a corpo per oneri di capitolato	€	153.040,82
A.1.5 Compenso per oneri della sicurezza	€	272.452,40
Totale lavori principali al netto del ribasso	€	30.885.327,19
A1.6 Premio di accelerazione art. 23 capitolato generale 145/2000 al netto del ribasso	€	2.208.097,56

A2) Opere di 1° lotto - di derivazione dal diversivo Rio Mogoro e interventi di adeguamento della centrale di sollevamento dal Fluminimannu di Pabillonis (progetto preliminare) (lavori di competenza del c.b. oristanese)

A2.1 Lavori: presa dal Rio Mogoro e condotta di collegamento	€	1.555.238,35
A2.2 Lavori: adeguamento della centrale di sollevamento dal Fluminimannu	€	98.000,00
A2.3 Compensi a corpo oneri capitolato e sicurezza	€	172.000,00
Totale lavori di competenza del c.b. oristanese A2)	€	1.825.238,35

A3) Opere di 1° e 2° lotto - interventi di adeguamento prese irrigue esistenti e dispensatori sull'adduttore principale e i diramatori Sanluri - Sardara (progetto preliminare) (lavori di competenza del c.b. della Sardegna meridionale)

A3.1 Lavori	€	566.864,90
A3.2 Compensi a corpo oneri capitolato e sicurezza	€	15.203,57
Totale lavori di competenza del c.b. Sardegna meridionale A3)	€	582.068,47
Totale complessivo lavori 1° e 2° lotto	€	35.500.731,57

B) Somme a disposizione

B1) Espropriazioni

B1.1 Opere linea di adduzione principale (A1))	€	1.959.299,90
B2.2 Opere complementari (A2)-A3))	€	25.000,00
B2) Linee e allacci elettrici e telefonici lavori principali	€	1.088.000,00
B3) Oneri attraversamenti strade e ferrovie	€	110.000,00
B4) Oneri assistenza agli scavi soprintendenza archeologica	€	15.000,00
B5) Imprevisti progettazione ed esecuzione	€	2.703.787,78
B6) Spese generali (compreso il fondo di cui all'art. 18, L. 109/94 e successive modifiche)	€	4.614.788,65
B7) I.V.A. (20% di (A+B2+ B6))	€	8.240.704,04
Totale complessivo somme a disposizione	€	18.756.580,37
Importo complessivo lavori e somme a disposizione	€	54.257.311,94

2. Le economie realizzate a seguito di aggiudicazione dei lavori, pari a € 17.242.688,00, restano nella disponibilità del Commissario governativo per la loro riprogrammazione, con priorità per eventuali interventi di completamento funzionale dell'opera di interconnessione tra i sistemi Tirso e Flumendosa.

3. L'importo di € 54.257.311,94 verrà messo a disposizione dell'E.A.F., al netto della somma di € 500.000,00 già versata a titolo di anticipazione con determinazione n. 232 del 5 ottobre 2002, e della somma di € 8.437.500,00 già versata con determinazione n. 250 del 3 aprile 2003, con giroconti dalla contabilità speciale 1690 intestata al Commissario governativo alla contabilità speciale di tesoreria n. 3068 intestata al Presidente dell'EAF per la realizzazione dell'intervento «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro», nel seguente modo:

4.626.827,99 con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

16.277.193,58 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 10.851.462,39 corrispondente al 20% dell'importo previsto;

16.277.193,58 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 27.128.655,97 corrispondente al 50% dell'importo previsto;

8.138.596,79 (15%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 43.405.849,55 corrispondente all'80% dell'importo previsto.

4. Le modalità operative di reintegro, mediante riversamento nella contabilità speciale n. 1690 intestata al Commissario governativo, dei fondi di cui alla legge n. 166/2002 verranno definite con successivi provvedimenti.

5. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 347 del 20 marzo 2003, nonché tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 novembre 2003

Il Commissario governativo: MASALA

03A12894

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 novembre 2003.

Modifiche ed integrazioni al regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità. (Deliberazione n. 403/03/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 19 novembre 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 4);

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Ravvisata l'opportunità di adeguare l'art. 14 - Centri di responsabilità gestionale - del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità al fine di rendere la programmazione e la gestione delle spese per missioni e per lavoro straordinario del personale dipendente più aderente alle necessità delle singole unità organizzative, rendendo al contempo più efficace il controllo dell'andamento di detta spesa da parte dei responsabili delle stesse;

Vista la proposta del segretario generale;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'art. 14 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità

1. All'art. 14 *(Centri di responsabilità gestionale)* del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Ai centri di responsabilità gestionale viene attribuita l'autonomia nell'ambito del budget annuale loro assegnato. Il budget annuale comprende in particolare le spese di funzionamento dei singoli centri, ivi comprese le spese afferenti alle missioni e alle prestazioni di lavoro straordinario del personale. Le spese relative alle retribuzioni e alle altre indennità al personale dipendente sono di competenza del servizio risorse umane e finanziarie.».

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2003

Il presidente: CHELI

03A13020

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - INPDAP

CIRCOLARE 26 novembre 2003, n. **30.**

Cartolarizzazione dei crediti.

A tutte le amministrazioni versanti all'INPDAP

Premessa.

Con decreto ministeriale del 18 aprile 2003, emanato in attuazione dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha autorizzato un'operazione di cartolarizzazione dei crediti derivanti dai prestiti personali concessi agli iscritti alla gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali dell'I.N.P.D.A.P. Per effetto di detto provvedimento è in fase di stipulazione tra l'I.N.P.D.A.P. e la società di cartolarizzazione italiana crediti a r.l. (SCIC) apposito contratto per la cessione in blocco e *pro soluto* di crediti, per capitale, interessi e accessori, inerenti ad un portafoglio di prestiti personali (piccoli prestiti e cessioni del quinto dello stipendio), erogati ovvero da erogarsi alla data del 31 dicembre 2003.

Con il medesimo contratto è stato conferito a questo Istituto cedente l'incarico di svolgere, in nome e per conto, ovvero soltanto per conto della società cessionaria, l'attività di amministrazione, incasso e riconciliazione dei crediti ceduti, nonché di gestione delle eventuali procedure di recupero degli stessi in sede giudiziale o stragiudiziale.

Ai sensi del citato art. 15 saranno, inoltre, con uno o più decreti ministeriali, individuate le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione.

Per quanto sopra, si rende necessario modificare le vigenti procedure di versamento delle quote di ammortamento delle prestazioni creditizie trattenute sulle posizioni stipendiali dei dipendenti da parte degli enti e delle amministrazioni, terzi debitori nei confronti di questa gestione previdenziale.

Con la presente circolare questo Istituto definisce le modalità di comunicazione, da parte di codeste amministrazioni ed enti, dei dati necessari per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, incasso e riconcilia-

zione dei crediti ceduti, finalizzata alla puntuale gestione dei rientri delle singole rate di ammortamento trattenute agli iscritti.

Soggetti destinatari.

Destinatari della presente circolare sono le Amministrazioni dello Stato e gli Enti, terzi debitori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 versanti per trattenuta credito che provvedono, quindi, direttamente ad effettuare, sulle posizioni stipendiali dei beneficiari delle prestazioni creditizie, le trattenute delle rate previste dai relativi piani di ammortamento.

Disposizioni per le amministrazioni gestite dal Service personale Tesoro.

Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato i cui dipendenti sono gestiti dal Service personale Tesoro sono escluse dalle istruzioni impartite con la presente circolare. Per tali amministrazioni saranno diramate apposite istruzioni concordate con il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e finanze sia per gli uffici per i quali il pagamento è effettuato direttamente dal Centro di elaborazione di Latina (pagamenti telematici previsto dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2002), sia per quelli che liquidano le retribuzioni con mandato informatico.

Adempimenti delle amministrazioni versanti.

1) Dichiarazione.

A far data dall'elaborazione degli stipendi del proprio personale dipendente di febbraio 2004, con cadenza mensile le Amministrazioni versanti sono obbligate a comunicare, tramite formati telematici standardizzati ovvero tramite un servizio disponibile su web, le informazioni relative:

ai dati anagrafici, utili per la identificazione dei beneficiari;

ai dati contabili, necessari alle operazioni di imputazione dei versamenti;

alle eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato il mese precedente.

Nel caso di riduzione della retribuzione superiore ad 1/3 si dovrà indicare negli appositi campi previsti nei file e nell'applicazione su internet, la composizione della nuova retribuzione decurtata, al fine di permettere all'I.N.P.D.A.P. il ricalcolo del piano di ammortamento, con relativo prolungamento e quantificazione della nuova rata.

Le dichiarazioni dovranno essere effettuate anche in assenza di variazioni rispetto alla denuncia del mese precedente.

Tali modalità di comunicazione sono coerenti con le procedure previste dalla circolare I.N.P.D.A.P. n. 1 del 10 gennaio 2002, riguardanti l'aggiornamento costante degli elementi costitutivi della posizione assicurativa da parte degli Enti datori di lavoro. Dette modalità, utili alla gestione del processo di cartolarizzazione rappresentano da un lato un ampliamento degli adempimenti già richiesti per la trasmissione dei dati di cui alla citata circolare e dall'altro consentiranno di attuare quanto previsto dall'art. 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione unica dei redditi ai fini fiscali e contributivi, sono obbligati a trasmettere mensilmente ed in via telematica i flussi afferenti tutte le informazioni di pertinenza di questo Istituto, comprese quelle relative alle prestazioni creditizie, oggetto della presente circolare.

I soggetti destinatari potranno quindi effettuare la dichiarazione secondo la seguente duplice modalità:

1.a) via file:

le informazioni potranno essere inviate con due tracciati alternativi:

1.a.a.) il primo corrisponde al file attualmente utilizzato per l'aggiornamento delle posizioni assicurative (770 mensile richiesto dalla predetta circolare 1/2002), con le specifiche informazioni relative alle prestazioni creditizie;

1.a.b.) il secondo è un tracciato che contiene un sottoinsieme del precedente, e permette la trasmissione delle sole informazioni necessarie all'operazione di riconciliazione tra gli incassi attesi ed i versamenti effettuati dai debitori terzi;

1.b) via internet:

le Amministrazioni, che non sono in grado di fornire su file le informazioni previste, o che provvedono all'invio del file, di cui al punto 1.a.a.) precedente, in tempi non utili alla elaborazione dei dati da parte di questo I.N.P.D.A.P., potranno avvalersi di un apposito servizio disponibile via internet. Questa modalità consente di controllare le informazioni trasmesse sulla scorta di precedenti forniture elaborate e di variarle puntualmente, ove necessario.

2) Atto di conferma.

Le informazioni, siano esse state trasmesse via file o digitate tramite servizio web, dovranno comunque essere convalidate attraverso un apposito atto di conferma, entro il 6 del mese successivo a quello di competenza delle trattenute.

Tale atto di conferma, che viene effettuato tramite l'applicazione disponibile su Internet, consentirà di acquisire, da parte delle Amministrazioni versanti, le informazioni necessarie per procedere al pagamento (codici identificativi ed importi dei pagamenti).

L'attribuzione dei codici permetterà una rapidissima riconciliazione tra i pagamenti effettuati dalle Amministrazioni e le singole rate dei beneficiari, contenute nella dichiarazione, evitando successive azioni di richiesta, da parte dell'I.N.P.D.A.P., di informazioni utili alla riconciliazione dei pagamenti, con evidenti vantaggi nel processo amministrativo delle Amministrazioni e di questo Istituto.

In presenza di eventuali scarti nell'elaborazione dei file pervenuti, l'amministrazione dovrà provvedere prima della conferma alla loro sistemazione.

3) Pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro il 15 del mese successivo a quello di competenza delle trattenute, avvalendosi degli sportelli o del servizio web di Poste Italiane S.p.a.

Giova premettere che a decorrere dall'emanazione della presente circolare fino all'entrata a regime dell'avviato processo di cartolarizzazione, prevista a far data dal 1° marzo 2004, i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente sui conti correnti postali già accesi presso le locali sedi I.N.P.D.A.P. e non sui seguenti conti in via di chiusura:

91731000;

91732008;

91730002;

91733006;

989004.

Successivamente a tale periodo transitorio, come già rappresentato, a decorrere dal 1° marzo 2004, con riferimento agli incassi relativi al precedente mese di febbraio, gli strumenti messi a disposizione delle Amministrazioni per il pagamento sono:

un conto corrente domiciliato, appositamente aperto presso Poste Italiane S.p.a., in nome di I.N.P.D.A.P., per i versamenti relativi ai prestiti cartolarizzati (cd. «Conto Unico»);

un conto corrente domiciliato, appositamente aperto presso Poste Italiane S.p.a., in nome di I.N.P.D.A.P., per i versamenti relativi ai prestiti non cartolarizzati (concessi dopo il 2003). Al riguardo si rende noto che il conto domiciliato ha la caratteristica principale di consentire l'esatta individuazione dell'Amministrazione versante e di permettere il pagamento dell'importo confermato nella dichiarazione;

un conto corrente, appositamente aperto presso Poste Italiane S.p.a., in nome di I.N.P.D.A.P., per i versamenti relativi agli importi da riconciliare (cd. «Conto della Riconciliazione»). I versamenti su detto ultimo conto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico, mediante l'obbligatoria indicazione di un codice identificativo utile per la successiva riconciliazione con quanto dovuto. Il terzo conto consente, altresì, alle Amministrazioni di pagare anche parzialmente il dovuto per non incorrere, almeno in misura anch'essa parziale, nelle sanzioni di tardato pagamento (vedi par. 4.4).

4) Riconciliazione delle somme riscosse.

Sarà cura dell'I.N.P.D.A.P. effettuare le verifiche sia con riferimento alla rituale esecuzione delle istruzioni impartite, sia con riferimento agli importi attesi in relazione ai prestiti personali, sulla base dei relativi piani di ammortamento e delle modificazioni anagrafiche pervenute.

Si espongono di seguito le diverse casistiche che possono verificarsi con riguardo ai momenti di attuazione del procedimento amministrativo: dichiarazione, conferma e pagamento, in caso di inosservanza alle istruzioni impartite con la presente circolare.

Nel caso in cui la dichiarazione di cui al par. 1) sia stata effettuata:

4.1) dichiarazione confermata e pagamento non effettuato: decorsa la data di scadenza prevista per il pagamento, l'I.N.P.D.A.P. procederà alla verifica delle quote dichiarate. Il riscontro del mancato pagamento costituirà oggetto di apposita segnalazione, via e-mail, per consentire all'Amministrazione inadempiente il tempestivo versamento, al fine di non incorrere in maggiori sanzioni per ritardato pagamento;

4.2) dichiarazione confermata erroneamente e pagamento sul conto della riconciliazione: qualora l'Amministrazione abbia, invece, provveduto a corrispondere quanto dovuto tramite bonifico sul conto della riconciliazione, non essendo possibile il pagamento di importo diverso da quello dichiarato sul Conto unico, indicando il codice identificativo del pagamento, l'I.N.P.D.A.P. solleciterà l'Amministrazione medesima a rendere coerente la dichiarazione con quanto pagato via Internet, in modo da poter immediatamente procedere alla riconciliazione del pagamento stesso;

4.3) dichiarazione non confermata e pagamento sul conto della riconciliazione: nel caso in cui il pagamento fosse stato effettuato sul conto della riconciliazione, senza la preventiva indicazione del relativo codice identificativo, l'I.N.P.D.A.P. non sarà in grado di imputare le somme dovute, in assenza delle condizioni necessarie per riconoscere il versante e i dati relativi al pagamento. Quindi l'Amministrazione sarà invitata, oltre a rettificare via internet la dichiarazione, ad indicare, altresì, gli estremi del pagamento effettuato, in modo da permetterne l'esatta imputazione. Quest'ultima casistica deve intendersi assolutamente anomala ed eccezionale, in quanto causa di gravi inefficienze nel processo di riconciliazione dei pagamenti.

Qualora la dichiarazione non sia stata invece effettuata:

4.4) le Amministrazioni possono, sempre entro il giorno 15 del mese di scadenza, provvedere ad effettuare la dichiarazione via Internet ed ottenere il codice identificativo del pagamento, da indicare nella parte descrittiva del bonifico da accreditare sul conto della riconciliazione;

4.5) qualora l'Amministrazione provvedesse al pagamento in assenza di dichiarazione:

è tenuta, comunque, ad inserire, nella parte descrittiva del bonifico i dati minimi richiesti per l'identificazione del versante e del pagamento (vedi par. 2), nonché ad effettuare la dichiarazione via Internet, in modo da consentirne l'esatta imputazione delle somme;

non inserendo invece alcun dato identificativo, dovrà provvedere, oltre ad effettuare la dichiarazione via Internet, già sollecitata via e-mail, a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto versamento, alla sede I.N.P.D.A.P. territorialmente competente.

5) Recupero residuo debito sui trattamenti di fine servizio.

Nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, al fine di consentire il recupero del residuo debito insoluto sui trattamenti di fine servizio, gli enti datori di lavoro sono tenuti a trasmettere la documentazione di rito entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, anche nei casi di dimissione. L'Istituto deve, infatti, estinguere subito il debito indipendentemente dai tempi di differimento previsti dalla legge per il pagamento della prestazione all'iscritto.

Modalità di accesso ai servizi ed invio delle informazioni mensili.

Sul sito di I.N.P.D.A.P. all'indirizzo http://www.inpdap.it/webnet/sito/ServiziInterattivinew/servizienti.asp sono disponibili, le istruzioni per il reperimento delle utenze e delle password necessarie ad accedere ai servizi di cui alla presente circolare.

Sul sito saranno pubblicate, entro il 28 corrente mese, le specifiche dei due tracciati record di cui al paragrafo «dichiarazione».

Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente a prendere contatti con la sede periferica I.N.P.D.A.P. competente sul territorio per fornire gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare come strumento di colloquio per tutte le comunicazioni che interverranno in relazione alle operazioni di riconciliazione.

Roma, 26 novembre 2003

Il direttore generale f.f.: MARCHIONE

03A13135

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla congregazione delle Maestre Pie Venerini, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla congregazione delle Maestre Pie Venerini, con sede in Roma.

03A12744

Estinzione della confraternita di S. Michele, in Pianfei

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2003, viene estinta la confraternita di S. Michele, con sede in Pianfei (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12746

Estinzione della confraternita della SS. Trinità, in Nucetto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2003, viene estinta la confraternita della SS. Trinità con sede in Nucetto (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12747

Estinzione della confraternita di S. Liberata, in Valcasotto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2003, viene estinta la confraternita di S. Liberata in Valcasotto, con sede in Pamparato, fraz. Valcasotto (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12748

Estinzione della confraternita di S. Antonio Abate, in Pamparato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2003, viene estinta la confraternita di S. Antonio Abate, con sede in Pamparato (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12749

Estinzione della confraternita di S. Pietro in Vincoli, in Peveragno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2003, viene estinta la confraternita di S. Pietro in Vincoli, con sede in Peveragno (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12750

Estinzione della confraternita della SS. Annunziata e di S. Antonio, in Lesegno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2003, viene estinta la confraternita della SS. Annunziata e di S. Antonio, con sede in Lesegno (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12751

Estinzione della confraternita dello Spirito Santo, in Mondovì

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2003, viene estinta la confraternita dello Spirito Santo, con sede in Mondovì, fraz. Rifreddo (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12752

Estinzione della confraternita di S. Antonio Abate, in Morozzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2003, viene estinta la confraternita di S. Antonio Abate, con sede in Morozzo (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12753

Estinzione della confraternita di S. Elisabetta, in Ormea

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2003, viene estinta la confraternita di S. Elisabetta, con sede in Ormea (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12754

Estinzione della confraternita di S. Antonio Abate, in Niella di Tanaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2003, viene estinta la confraternita di S. Antonio Abate, con sede in Niella di Tanaro (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12755

Estinzione della confraternita di S. Bernardino da Siena, in Piozzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2003, viene estinta la confraternita di S. Bernardino da Siena in Piozzo, con sede in Piozzo (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12756

Estinzione della confraternita di S. Anna in Murazzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2003, viene estinta la confraternita di S. Anna, con sede in Murazzano, (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12757

Trasformazione della natura giuridica dell'Istituto di educazione ed istruzione Maestre Pie Venerini, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, l'istituto di educazione ed istruzione Maestre Pie Venerini, con sede in Roma, è stato trasformato in ente ecclesiastico ed ha assunto la denominazione di «Provincia italiana della congregazione Maestre Pie Venerini», con sede in Roma.

03A12745

Mutamento delle denominazione ed approvazione delle modifiche statutarie della «Casa di riposo ricovero per israeliti poveri e invalidi - Roma», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, è approvato il mutamento di denominazione della «Casa di riposo per israeliti poveri e invalidi - Roma», in «Casa di riposo ebraica di Roma», con sede in Roma.

È altresì approvato il nuovo testo dello statuto della «Casa di riposo ebraica di Roma» composto di sedici articoli, deliberato dal consiglio della Comunità ebraica di Roma nelle sedute del 17 giugno 2001 e del 27 febbraio 2003.

03A12758

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 novembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1994
Yen giapponese	131,24
Corona danese	7,4396
Lira Sterlina	0,69710
Corona svedese	9,0475
Franco svizzero	1,5484
Corona islandese	89,29
Corona norvegese	8,1625
Lev bulgaro	1,9525
Lira cipriota	0,58415
Corona ceca	32,095
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,74
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6555
Lira maltese	0,4289
Zloty polacco	4,7047
Leu romeno	40200
Tallero sloveno	236,4050
Corona slovacca	41,100
Lira turca	1748045
Dollaro australiano	1,6583
Dollaro canadese	1,5552
Dollaro di Hong Kong	9,3117
Dollaro neozelandese	1,8718
Dollaro di Singapore	2,0662
Won sudcoreano	1441,74
Rand sudafricano	7,7001

Cambi del giorno 1º dicembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2019
Yen giapponese	131,41
Corona danese	7,4403
Lira Sterlina	0,69650
Corona svedese	9,0187
Franco svizzero	1,5504
Corona islandese	89,59
Corona norvegese	8,1750
Lev bulgaro	1,9529
Lira cipriota	0,58377
Corona ceca	32,068
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,05
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6559
Lira maltese	0,4290

Zloty polacco	4,6486
Leu romeno	40230
Tallero sloveno	236,4250
Corona slovacca	41,030
Lira turca	1744879
Dollaro australiano	1,6535
Dollaro canadese	1,5623
Dollaro di Hong Kong	9,3329
Dollaro neozelandese	1,8701
Dollaro di Singapore	2,0705
Won sudcoreano	1441,50
Rand sudafricano	7,6897

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

3A13185-3A13186

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rinovax»

Estratto provvedimento n. 235 del 31 ottobre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario RINOVAX vaccino liofilizzato a virus attenuati, contro la rinotracheite infettiva aviare.

Confezioni:

astuccio 1 flacone vaccino da 1000 dosi + flacone diluente 30 ml - A.I.C. n. 101188011;

scatola 10 flaconi vaccino da 1000 dosi + 10 flaconi diluente 30 ml - A.I.C. n. 101188023;

flacone vaccino 2000 dosi - A.I.C. n. 101188035;

flacone vaccino 5000 dosi - A.I.C. n. 101188047.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. - con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione immissione in commercio di una nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale veterinaria ad azione immunologica, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 101188050.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12854

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spectam»

Estratto provvedimento n. 239 del 7 novembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario SPECTAM, confezione - flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102111022.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

produzione: il medicinale veterinario suddetto è prodotto presso lo stabilimento Ceva Sante Animale, Z.I. la Ballastiere B.P. 126 - 33501 Libourne Cedex (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12850

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Ossitetra 200 FG»

Estratto provvedimento n. 242 del 10 novembre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi NEO OSSITETRA 200 FG.

Richiesta di produzione e controllo presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., via Emilia km 18 n. 1854 - Longiano (Forlì - Cesena).

Confezioni: sacchetto da 25 kg - A.I.C. n. 102673011.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi, attualmente prodotto presso l'officina Neofarma S.r.l. sita in Longiano (Forlì - Cesena), via Emilia km 18 n. 1854, anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.r.l., sita in Carpi, via del Commercio n. 28/30.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12847

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimazon»

Estratto provvedimento n. 255 del 17 novembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario DIMAZON nelle confezioni flacone da 10 ml, 5 flaconi da 10 ml, 20 cpr da 40 mg, 2 blister da 10 cpr da 10 mg cad. - A.I.C. n. 100067.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia da Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: richiesta trasferimento del sito produttivo, del confezionamento e del rilascio lotti del prodotto finito limitatamente alla confezione 2 blister da 10 cpr da 10 mg cad.

È autorizzato il trasferimento del sito produttivo per il prodotto finito, limitatamente alla confezione 2 blister da 10 cpr da 10 mg, da Rottendorf Pharma GmbH - Ennigerloh - Germania a Intervet GesmbH - Siemensstrasse 105 - 1210 Vienna - Austria e il trasferimento del sito per il confezionamento e il rilascio dei lotti del prodotto finito, limitatamente alla confezione 2 blister da 10 cpr da 10 mg cad., da Intervet International Gmbh Unterschleissheim - Germania a Intervet Gesmbh - Siemensstrasse 105, 1210 Vienna - Austria.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12855

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Tolfedine».

Estratto provvedimento n. 237 del 31 ottobre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario TOLFEDINE soluzione iniettabile, astuccio da 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100076013.

Titolare A.I.C.: società ATI S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà n. 1 - codice fiscale 00416510287.

Oggetto del provvedimento: estensione dell'indicazione terapeutica nel cane.

È autorizzata la modifica inerente l'estensione dell'indicazione terapeutica nel cane «Prevenzione del dolore post-operatorio».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12852

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cloxadry»

Estratto provvedimento n. 238 del 6 novembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario CLOXADRY.

Confezioni: astuccio 24 tubi-siringa da 5,4 g - A.I.C. n. 102593011.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione per il latte (diminuzione).

Si autorizza, esclusivamente per il latte, la riduzione dei tempi di sospensione come di seguito indicato:

latte: il latte può essere destinato all'alimentazione umana dopo 5 giorni (pari a 10 mungiture).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12851

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cutic»

Estratto provvedimento n. 240 del 7 novembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario CUTIC soluzione emulsionabile nella confezione: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103548018.

Titolare A.I.C.: società Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: aggiunta sito produttivo.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del seguente sito produttivo del prodotto finito: IRCA Service S.p.a., sita in Fornivo San Giovanni (Bergamo), strada statale Cremasca 591 n. 10.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12849

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Laboratorio Vaccinogeno Pagnini».

Estratto provvedimento n. 241 del 10 novembre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato «Tilosina 20% Laboratorio vaccinogeno Pagnini».

Modifica confezionamento: busta da 50 g - A.I.C. n. 103373039.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Vaccinogeno Pagnini, via Diaz n. 147/149, Portici (Napoli).

Confezioni:

busta da 50 g - A.I.C. n. 103373039;

scatola da 10 bus da 10 g - A.I.C. n. 103373041;

busta da 1 kg - A.I.C. n. 103373015;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103373027.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per il medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto, la sostituzione della confezione:

da busta da 50 g a barattolo da 50 g.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12848

Procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Stellamune Uno»

Estratto provvedimento n. 236 del 31 ottobre 2003

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0157/01/W02

Specialità medicinale per uso veterinario STELLAMUNE UNO vaccino inattivato per suini contro Mycoplasma Hyopneumoniae.

Confezioni:

scatola con 10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 103530010;

scatola con 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 103530022;

scatola con 4 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 103530034.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, S.S. 156 km 50 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati:

sono autorizzate le modifiche degli stampati inerenti.

Specie cui è destinato il farmaco: suini.

Indicazioni per l'uso: per l'immunizzazione attiva dei suinetti da 1 settimana di età allo scopo di ridurre le lesioni polmonari in suini in accrescimento causate dalla infezione di Mycoplasma hyopneumoniae: si è dimostrata una durata dell'immunità di almeno venticinque settimane.

Programma vaccinale: somministrare una singola dose di 2 ml. La vaccinazione dovrebbe essere effettuata prima del periodo a rischio. L'infezione normalmente si verifica entro il primo mese di vita.

Il provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12853

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Atoplus»

Estratto decreto n. 132 del 17 novembre 2003

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/137/1-4.

Specialità medicinale per uso veterinario ATOPLUS (ciclosporina) capsule molli per cani.

Titolare A.I.C: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni n. 1 - codice fiscale 02384400129.

Produttore: officina R.P. Scherer GmbH & Co. KG, Eberbach (Germania).

Officina responsabile del rilascio dei lotti in Europa: Novartis Santè SA, Huningue (Francia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

scatola 10 capsule da 10 mg - A.I.C. n. 103635013;

scatola 30 capsule da 10 mg - A.I.C. n. 103635052;

scatola 60 capsule da 10 mg - A.I.C. n. 103635037;

scatola 10 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 103635049;

scatola 30 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 103635052;

scatola 60 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 103635064;

scatola 10 capsule da 50 mg - A.I.C. n. 103635076;

scatola 30 capsule da 50 mg - A.I.C. n. 103635088;
scatola 60 capsule da 50 mg - A.I.C. n. 103635090;
scatola 10 capsule da 100 mg - A.I.C. n. 103635102;
scatola 30 capsule da 100 mg - A.I.C. n. 103635114;
scatola 60 capsule da 100 mg - A.I.C. n. 103635126.

Composizione: ogni capsula contiene:

	da 10 mg	da 25 mg	da 50 mg	da 100 mg
principio attivo: ciclosporina	10.00 mg	25.00 mg	50.00 mg	100.00 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

composizione capsula molle gelatinosa: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle manifestazioni croniche di dermatite atopica.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro prestazione di ricetta medico- veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12856

Revoca all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio».

Con decreto n. 800.5/R.M.362/D125 del 2 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO:

10% flacone 100 ml - A.I.C. n. 031542 071/G;
10% flacone 250 ml - A.I.C. n. 031542 083/G;
10% flacone 500 ml - A.I.C. n. 031542 095/G;
10% flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031542 107/G;
10% sacca plastica flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031542 119/G;
10% sacca plastica flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031542 121/G;
10% sacca plastica flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031542 133/G;
10% sacca plastica flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031542 158/G;
10% sacca plastica flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031542 160/G;
10% sacca plastica flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031542 172/G.

03A12924

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica equilibrata gastrica».

Con il decreto n. 800.5/R.M.362/D127 del 2 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA:

flacone 100 ml - A.I.C. n. 031538 073 /G;
flacone 250 ml - A.I.C. n. 031538 085 /G;
flacone 500 ml - A.I.C. n. 031538 097 /G;
flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031538 109 /G;
sacca plastica flessibile - 50 ml A.I.C. n. 031538 111 /G;
sacca plastica flessibile - 100 ml A.I.C. n. 031538 123/G;
sacca plastica flessibile - 250 ml A.I.C. n. 031538 135/G;
sacca plastica flessibile - 1000 ml A.I.C. n. 031538 150/G;
sacca plastica flessibile - 1500 ml A.I.C. n. 031538 162/G;
sacca plastica flessibile - 2000 ml A.I.C. n. 031538 174/G;

03A12934

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo al decreto 1º luglio 2003 recante: «Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'Obbligo formativo - Anno 2003».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2003, alla pagina 50, prima colonna, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei Conti il 27 ottobre 2003, Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali. registro n. 5, foglio n. 48»

03A12655

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edi.To.P. a r.l.», in Livorno.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa EDI.-TO.P. a r.l., con sede in Livorno, via Mentana n. 155, costituita per rogito notaio dott. Francesco Alfieri in data 8 febbraio 1993, rep. 73313, la quale, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, via Fiume 30, Livorno, tel. 0586-892161 - fax 0586-889166 opposizione debitamente motivata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12654

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Omicron a r.l.», in Sabaudia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: OMICRON a r.l., con sede in Sabaudia (Latina), (costituita con rogito notaio Mario Orsini di Latina in data 7 maggio 1975 - rep. n. 83432) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro Latina, servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12760

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Chevrotin» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 262/12 del 31 ottobre 2003, la domanda di registrazione quale Denominazione d'origine protetta (D.O.P), presentata dal Syndicat Interprofessionnel du Chevrotin, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei formaggi, denominato «Chevrotin».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle poli-

tiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A12267

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione «Azeites do Norte Alentejano» registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie C 262/16 del 31 ottobre 2003, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Azeites do Norte Alentejano».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A12268

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione «Mel de Barroso» registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 262/16 del 31 ottobre 2003, la domanda di modifica di un elemento del disciplinare della denominazione registrata «Mel de Barroso».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

03A12269

Domanda di registrazione della denominazione «Noix du Périgord» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 277/12 del 18 novembre 2003, la domanda di registrazione quale denominazione d'origine protetta (D.O.P.), presentata dal Syndicat de défense de la noix et du cerneau de noix du Périgord, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria degli ortofrutti, denominato «Noix du Périgord».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

03A12970

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo A.E.S. - Agenzia europea per la sicurezza S.r.l., in Milano.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 novembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda dell'8 luglio 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati, A.E.S. - Agenzia europea per la sicurezza S.r.l. - via Zurigo, 12/4B - Milano:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03A12687

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., in Angola dell'Emilia.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 novembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 30 settembre 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati, I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l. - «Palazzo del Vescovo» - via Garibaldi, 20 - Angola dell'Emilia (Bologna):

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03A12688

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «A.D.I.C.A. Fiduciaria lombarda S.p.a.», in Milano.

Con D.D. 20 novembre 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 10 febbraio 1976, alla Società «A.D.I.C.A. Fiduciaria Lombarda S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione di registro delle imprese 02887570154, è dichiarata decaduta a seguito di cancellazione della società dal registro delle imprese.

03A13022

Autorizzazione alla società «Bresciangrana S.r.l.» in Offlaga ad istituire ed esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 2003 la società «Bresciangrana S.r.l.» con sede in Offlaga (Brescia), strada per Verolanuova s.n.c., è autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale.

03A12917

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501281/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 2 0 3 *

€ 0,77